



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici

Ufficio di Statistica

Sistema Statistico Nazionale

Il Diporto Nautico in Italia

Anno 2017



Collezione Intesa Sanpaolo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici

Ufficio di Statistica

Sistema Statistico Nazionale

Il Diporto Nautico in Italia

Anno 2017

Hanno coordinato i lavori:

Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici:
MARIO NOBILE

Per la Divisione 3 - Ufficio di Statistica:
GIOVANNI ZACCHI, ANTONIO MANUGUERRA

Hanno redatto "Il Diporto Nautico in Italia - Anno 2017":
NADIA BONAFÈ e NADIA VITTOZZI

Si ringraziano, per l'Ufficio di Statistica:
EUGENIO CERRETI, SANDRA MARTA, NICOLETTA PICANO

e, inoltre, si ringraziano:

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ufficio di Gabinetto e la Segreteria del Ministro, i Sottosegretari delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, il Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le Capitanerie di Porto, gli altri Uffici Periferici Marittimi, le Direzioni Generali Territoriali dei Trasporti - Uffici della Motorizzazione Civile, le Autorità di Sistema Portuale, la Div. 2 - Redazione Internet - della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Collezione Intesa Sanpaolo - Gallerie d'Italia.

In copertina:

Antonio Corpora
(Tunisi 1909 - Roma 2004)
Porto d'Africa, 1954
olio su tela, 99,6 x 81 cm
Collezione Intesa Sanpaolo
Gallerie d'Italia - Piazza Scala, Milano
Credito fotografico "Archivio Attività Culturali, Intesa Sanpaolo"

Indice

Prefazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	Pag. 7
Presentazione del Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici	9
Sintesi.....	11
1 - Consistenza del naviglio da diporto.....	15
Tavola 1.1 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2016	16
Tavola 1.2 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza dall'1/01/2017 al 31/12/2017	16
Tavola 1.3 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza dall'1/01/2017 al 31/12/2017	16
Tavola 1.4 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2017	17
Tavola 1.5 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2016 e al 31/12/2017 per classi di lunghezza	17
Grafico 1.1 - Suddivisione tipologica della consistenza delle unità da diporto iscritte al 31/12/2016	18
Grafico 1.2 - Suddivisione tipologica delle unità da diporto iscritte nel corso del 2017	18
Grafico 1.3 - Suddivisione tipologica delle unità da diporto cancellate nel corso del 2016	18
Grafico 1.4 - Suddivisione tipologica della consistenza delle unità da diporto iscritte al 31/12/2017	18
Tavola 1.6 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici - Situazione al 31/12/2016	19
Tavola 1.7 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici dall'1/01/2017 al 31/12/2017	19
Tavola 1.8 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi Periferici dall'1/01/2017 al 31/12/2017	19
Tavola 1.9 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici - Situazione al 31/12/2017	19
Tavola 1.10 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2016 e al 31/12/2017	19
Tavola 1.11 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2016.....	20
Tavola 1.12 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2017 al 31/12/2017	21
Tavola 1.13 - Unità da diporto cancellate dagli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2017 al 31/12/2017	22
Tavola 1.14 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per classi di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2017	23
Tavola 1.15 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2016.....	24
Tavola 1.16 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2017 al 31/12/2017	27

Tavola 1.17 - Unità da diporto cancellate per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2017 al 31/12/2017	Pag. 30
Tavola 1.18 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2017	33
Tavola 1.19 - Serie storica 1998-2017 delle unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi Periferici per Regione	36
Tavola 1.20 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2016.....	37
Tavola 1.21 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2017 al 31/12/2017	43
Tavola 1.22 - Unità da diporto cancellate negli U.M.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2017 al 31/12/2017	44
Tavola 1.23 - Unità da diporto iscritte negli U.M.C. per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2017.....	50
2 - Patenti nautiche	57
Tavola 2.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici - Anno 2017.....	58
Tavola 2.2 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici per Regione - Anno 2017	61
Tavola 2.3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta dagli Uffici Marittimi Periferici dal 1997 al 2017 per Regione	62
Tavola 2.4 - Patenti nautiche rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici dal 1997 al 2017 per Regione	63
Grafico 2.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta nell'anno 2017 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione	64
Grafico 2.2 - Patenti nautiche rilasciate a titolo di rinnovo nell'anno 2017 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione	64
Grafico 2.3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta nell'anno 2017 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione (Composizione percentuale).....	65
Grafico 2.4 - Patenti nautiche rilasciate a titolo di rinnovo nell'anno 2017 dagli Uffici Marittimi Periferici per tipo di abilitazione (Composizione percentuale).....	65
Tavola 2.5 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici della Motorizzazione Civile - Anno 2017.....	66
3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto.....	69
Tavola 3.1 - Andamento mensile dei sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del 2017	70
Tavola 3.2 - Sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del 2017 per Compartimento Marittimo.....	71
Tavola 3.3 - Serie storica 1990-2017 dei sinistri occorsi al naviglio da diporto per natura e conseguenza	73
4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca	75
Tavola 4.1 - Numero di posti barca per Capitaneria di Porto, tipologia di struttura e classi di lunghezza al 31/12/2017	77
Tavola 4.2 - Numero di posti barca per Regione, tipologia di infrastruttura e classi di lunghezza al 31/12/2017	78

Tavola 4.3 - Numero di posti barca per Comune, tipologia di struttura, licenze, dotazioni e Capitaneria di Porto al 31/12/2017	Pag. 79
Tavola 4.4A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 31/12/2017	85
Tavola 4.4B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 31/12/2017 - Percentuali sul totale regionale	85
Tavola 4.5A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di infrastruttura al 31/12/2017	86
Tavola 4.5B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di struttura al 31/12/2017 - Percentuali sul totale dei posti barca	86
Tavola 4.6A - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi al 31/12/2017	87
Tavola 4.6B - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi al 31/12/2017 - Percentuali sul totale dei posti barca	87
Tavola 4.7A - Numero di posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura al 31/12/2017	88
Tavola 4.7B - Numero di posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura al 31/12/2017 – Composizioni percentuali	88
Tavola 4.8 - Numero di posti barca per Regione al 31 dicembre - Anni 2005-2017	89
5 - Attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico	91
Tavola 5.1 - Attività operativa svolta dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera in materia di diporto nautico - Anno 2017	92
Tavola 5.2 - Interventi di soccorso richiesti alle Capitanerie di Porto - Anno 2017	94
Appendice - Codice della Nautica da Diporto	97

* ^ * ^ * ^ *

N.B.: Nelle Tavole le somme possono non coincidere con i totali a causa degli arrotondamenti

Prefazione

Mi prego di curare, per la prima volta, la Prefazione de “Il Diporto Nautico in Italia”, compendio annuale che offre le informazioni statistiche ufficiali di settore.

Ringrazio l’Ufficio di Statistica dell’Amministrazione, che opera all’interno della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, responsabile della redazione del volume, insieme al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, alle Capitanerie di Porto, alle Autorità di Sistema Portuale ed agli Uffici della Motorizzazione Civile, che offrono tutti i dati indispensabili per l’elaborazione delle statistiche presentate.

Colgo l’occasione per rammentare come, in materia di diporto nautico, con il D. Lgs. 3/11/2017, n. 229 (entrato in vigore il 13/02/18) sia stato revisionato ed integrato il precedente Codice della nautica da diporto (D. Lgs. 18/07/2005, n. 171).

Tra i cambiamenti importanti: la semplificazione burocratica e amministrativa, il coordinamento con la disciplina del Registro Telematico del Diporto e dello Sportello Telematico del Diportista, l’istituzione di nuove figure professionali, il riconoscimento dell’11 aprile di ogni anno come “Giornata del mare” nelle scuole, il rilancio della portualità per la nautica sociale e la garanzia di una maggiore tutela di interessi pubblici primari quali la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

I dati di sintesi riportati nel compendio, illustrati sotto forma di serie storiche e prospetti di dettaglio, aggiornati alla data del 31 dicembre 2017, evidenziano:

- per quanto riguarda le infrastrutture, una leggera crescita del totale dei posti barca rispetto al 2016, a fronte di una, altrettanto lieve, diminuzione delle unità iscritte;
- tenuto conto che per le piccole unità, di lunghezza inferiore ai 10 metri, in base alla vigente normativa, non sussiste più obbligo di immatricolazione e che, di conseguenza, tali natanti non possano più essere censiti, come le Regioni che registrano il maggior numero di iscrizioni di naviglio da diporto siano, nell’ordine, la Liguria (18.308, pari al 18,8% sul totale delle iscrizioni), la Campania (15.046, 15,4%), la Toscana (10.294, 10,6%) ed il Lazio (10.247, 10,5%);
- relativamente all’incidentalità, un aumento significativo del numero dei sinistri e relativo, seppur lieve, incremento del numero dei decessi.

Per quanto riguarda l’incidentalità, vanno continuate e rafforzate, oltre alle attività operative a salvaguardia della vita umana in mare, anche le campagne di sensibilizzazione verso chi sceglie di entrare in contatto con il mare.

L’operazione “Mare Sicuro 2018” vede impegnati oltre 3.000 uomini e donne del Corpo delle Capitanerie di Porto, circa 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei, lungo tutti gli 8.000 km di coste e nei principali laghi italiani per garantire una corretta, consapevole e serena fruizione del mare da parte di cittadini e turisti e assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenze relative agli usi civili e produttivi del mare. Tra questi - in primis - la salvaguardia della vita umana in mare, oltre alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ambiente marino e costiero, ai controlli sulla pesca e sull’intera filiera ittica. Così, i milioni di turisti italiani e stranieri che nel periodo estivo trascorrono le vacanze lungo le coste del Paese, troveranno nella Guardia Costiera il riferimento a garanzia della propria sicurezza.

Le statistiche sulle dotazioni infrastrutturali per la nautica da diporto confermano le già rilevate, significative carenze dell’Italia Meridionale ed Insulare rispetto al resto del

Paese, evidenziando, a fine 2017, un numero medio di posti barca per chilometro di costa pari a 12,5 al Sud, a fronte dei 70,3 dell'Italia Settentrionale e dei 30,1 dell'Italia Centrale.

Per superare tali storici squilibri il Ministero si sta già impegnando per offrire un ulteriore impulso ai programmi di investimento settoriale che, con il concorso delle altre Amministrazioni pubbliche interessate e dei privati, mirino all'ammodernamento dei porti e dei punti di sbarco, alla riqualificazione e valorizzazione delle aree portuali degradate o dismesse, nel contesto dello sviluppo e della crescita delle economie locali e nel rigoroso rispetto dell'ambiente.

Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sen. Danilo Toninelli

Presentazione

Ho anche quest'anno il piacere di curare la presentazione de "Il Diporto Nautico in Italia", compendio statistico ufficiale di settore, edito per la prima volta nel 1971, da quasi vent'anni redatto dall'Ufficio di Statistica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ormai stabilmente inserito nel Programma Statistico Nazionale di competenza della nostra Amministrazione.

Colgo l'occasione per ringraziare anche il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le Capitanerie di Porto, gli Uffici Periferici del Ministero, Marittimi e della Motorizzazione Civile e le Autorità di Sistema Portuale che da tanti anni collaborano attivamente alla realizzazione del volume.

Scorrendo ed analizzando le nuove informazioni illustrate nell'annuario, in particolare nella sezione di sintesi e nelle successive tabelle di dettaglio, si può osservare come, alla data del 31 dicembre 2017, risultino iscritte in Italia 97.513 unità da diporto delle quali 74.423 registrate negli Uffici Marittimi Periferici delle Capitanerie di Porto e 23.090 presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile. Sono invece 158.548 i posti barca disponibili per attracco e ormeggio.

Passando, invece, ad esaminare i dati relativi al rapporto percentuale tra le unità da diporto iscritte ed i posti barca censiti sempre al 31 dicembre 2017, denominato "indice di affollamento" e riportato nella Tavola A della Sintesi, si registrano livelli significativamente alti nel Lazio (114,5), in Campania (99,9), nel Veneto (98,4) ed in Emilia Romagna (88,0), mentre il maggior numero di valori percentuali inferiori alla media nazionale (61,5) riguarda i litorali appartenenti alle Regioni dell'Italia Meridionale (Campania esclusa) ed Insulare, le cui dotazioni infrastrutturali, che evidenziano un numero di posti barca ampiamente superiore a quello del naviglio localmente iscritto, sono destinate a soddisfare una domanda di attracco proveniente da diportisti italiani ed esteri, soprattutto durante la bella stagione.

Le statistiche presentate, che consentono di offrire un panorama ampio e dettagliato sullo stato e sull'evoluzione del diporto nautico, rappresentano una fonte informativa di significativo rilievo per la crescita del settore ed anche dell'indotto, nel contesto di uno sviluppo dell'intero comparto da conseguire anche attraverso nuovi ed adeguati piani di investimento in opere ed infrastrutture portuali, marine e costiere, in armonia con il territorio e con l'ambiente.

**Il Direttore Generale
per i Sistemi Informativi e Statistici
Ing. Mario Nobile**

Sintesi

Le tabelle e le figure di seguito presentate sintetizzano i principali risultati illustrati nei primi quattro Capitoli del volume che riguardano, in particolare, la consistenza del naviglio da diporto (cfr. Capitolo 1), le patenti nautiche rilasciate (cfr. Capitolo 2), i sinistri occorsi in mare (cfr. Capitolo 3) e le infrastrutture dedicate al diporto nautico (cfr. Capitolo 4).

La Tavola A offre informazioni sul numero delle unità da diporto iscritte al 31/12/2017 nei registri degli Uffici Marittimi Periferici ed in quelli della Motorizzazione Civile (U.M.C.), insieme ad alcuni dati e indicatori sulla dotazione infrastrutturale a livello regionale.

Tavola A - Unità da diporto nautico iscritte nei registri degli Uffici Marittimi Periferici e in quelli degli U.M.C. al 31/12/2017 - Dati e indicatori per Regione

Regione/ Ripartizione Geografica	Unità iscritte presso U.M.C.	Unità iscritte presso Uffici marittimi	Totale unità iscritte presso gli uffici marittimi e U.M.C.	% di unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca	% di posti barca sul totale nazionale	Unità iscritte per ogni 100 posti barca (indice di affollamento)	Km di litorale	Posti barca per km di litorale
Piemonte e Valle d'Aosta	3.761		3.761	3,86	-	-	-	-	-
Lombardia	6.814		6.814	6,99	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige (*)	62		62	0,06	-	-	-	-	-
Veneto	2.014	4.503	6.517	6,68	6.620	4,2	98,4	140	47,3
Friuli Venezia Giulia	12	3.998	4.010	4,11	16.609	10,5	24,1	94	176,7
Liguria	75	18.233	18.308	18,77	23.775	15,0	77,0	389	61,1
Emilia Romagna	565	4.143	4.708	4,83	5.353	3,4	88,0	122	43,9
Italia Settentrionale	13.303	30.877	44.180	45,31	52.357	33,0	84,4	745	70,3
Toscana	826	9.468	10.294	10,56	19.194	12,1	53,6	561	34,2
Umbria	237		237	0,24	-	-	-	-	-
Marche	158	2.948	3.106	3,19	5.306	3,3	58,5	188	28,2
Lazio	1.477	8.770	10.247	10,51	8.952	5,6	114,5	363	24,7
Italia Centrale	2.698	21.186	23.884	24,49	33.452	21,1	71,4	1.112	30,1
Abruzzo	251	623	874	0,90	2.699	1,7	32,4	138	19,6
Molise	7	54	61	0,06	587	0,4	10,4	36	16,3
Campania	6.093	8.953	15.046	15,43	15.055	9,5	99,9	522	28,8
Puglia e Basilicata Ionica	273	2.812	3.085	3,16	14.068	8,9	21,9	1.015	13,9
Calabria e Basilicata Tirrenica	84	1.029	1.113	1,14	5.681	3,6	19,6	796	7,1
Sardegna	363	4.060	4.423	4,54	19.482	12,3	22,7	1.851	10,5
Sicilia	18	4.829	4.847	4,97	15.167	9,6	32,0	1.473	10,3
Italia Meridionale e Insulare	7.089	22.360	29.449	30,20	72.739	45,9	40,5	5.831	12,5
Italia	23.090	74.423	97.513	100,00	158.548	100,0	61,5	7.688	20,6

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale, U.M.C.

La Tavola A mette, tra l'altro, in evidenza:

- una media generale di 61,5 unità da diporto iscritte nei registri per ogni 100 posti barca offerti (non sono incluse nel calcolo di tale statistica le numerosissime imbarcazioni di piccole dimensioni che non hanno l'obbligo di immatricolazione¹ - Cfr. D.M. 29/07/08, n. 146) e di 20,6 posti barca per chilometro di litorale;

¹ Per valutare la significatività degli indicatori occorre considerare che:

- le imbarcazioni rilevate sono le più grandi, ovvero quelle che generalmente hanno bisogno durante tutto l'anno di un ricovero lungo la costa;
- le piccole unità, non censite, possono essere tirate a secco ed allocate in un qualunque rimessaggio;
- il posto lasciato libero da un'imbarcazione o nave da diporto può essere occupato da più di una piccola unità;
- il numero di posti barca deve risultare maggiore del parco nautico, in considerazione della necessità di accogliere unità da diporto provenienti anche da altri Paesi al fine di valorizzare ed accrescere l'offerta di strutture turistiche presenti sul territorio.

- punti di attracco per il diporto più numerosi nell'Italia Meridionale ma una dotazione infrastrutturale per il naviglio da diporto locale iscritto nei registri che presenta profondi squilibri a vantaggio del Nord del Paese. A fine 2017 le Regioni Settentrionali, infatti, offrono al diporto nautico 70,3 posti barca per chilometro di costa, a fronte delle corrispondenti medie di 30,1 e 12,5 ottenute rispettivamente per le Regioni dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale. Un picco particolarmente elevato, al Nord, si trova nella Regione Friuli Venezia Giulia (176,7). Al Sud, invece, si riscontrano valori sensibilmente bassi in Calabria, Sicilia e Sardegna;

- indici di affollamento dei posti barca significativamente elevati nel Lazio, in Veneto e in Campania, con un massimo pari a 114,5 ottenuto per il litorale laziale;

- come Liguria, Toscana, Lazio e Campania siano le Regioni con il maggior numero di natanti iscritti;

- come Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, i cui litorali coprono circa i due terzi della lunghezza delle coste italiane, dispongano da un lato di una densità di posti barca sensibilmente inferiore alla media nazionale e dall'altro di un numero di punti di attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto iscritte. Dato, quest'ultimo, che mette in luce un assetto infrastrutturale destinato a soddisfare l'elevata domanda di posti barca per le imbarcazioni turistiche provenienti nei mesi estivi dall'Estero o da altre Regioni.

La Tavola B mostra la composizione della flotta da diporto iscritta nei soli Uffici Marittimi Periferici distinta per classe di lunghezza del natante e permette, tra l'altro, di evidenziare:

- che il 39,9% dei natanti iscritti appartiene alla classe "sino a 10 metri", che il 59,8% appartiene alla classe di lunghezza centrale ("da 10,01 a 24 metri") e che solo lo 0,3% è di elevate dimensioni ("oltre 24 metri");

- un numero sensibilmente più elevato di posti barca, rispetto alle imbarcazioni iscritte, esclusivamente per quanto riguarda le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri e superiori a 24 metri. In proposito, si evidenzia come i punti di attracco destinati alle piccole imbarcazioni possano essere utilizzati anche per soddisfare parte della domanda di ormeggio delle migliaia di unità non immatricolate;

- una situazione generalmente soddisfacente sul piano della dotazione infrastrutturale esistente, con un'offerta di ormeggio tale anche da soddisfare le domande di ormeggio da parte di oltre 3.000 navi estere.


Tavola B - Diporto nautico - Indicatori sui posti barca e sulle classi di lunghezza dei natanti iscritti negli Uffici Marittimi Periferici al 31/12/2017

Classi di lunghezza del natante	Unità iscritte	% di unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca	% di posti barca sul totale nazionale	Unità iscritte per ogni 100 posti barca (indice di affollamento)
Fino a 10 metri	29.712	39,9	104.974	66,2	28,3
Da 10,01 a 24 metri	44.480	59,8	49.574	31,3	89,7
Oltre 24 metri	231	0,3	4.000	2,5	5,8
Totale	74.423	100,0	158.548	100,0	46,9

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

Il Grafico A evidenzia l'evoluzione 2004-2017 relativa: a) alle unità ed alle navi da diporto soggette ad obbligo di iscrizione nei registri e di lunghezza superiore ai 10 metri; b) ai posti barca dislocati lungo i litorali italiani. L'andamento delle due serie storiche mostra le unità da diporto iscritte in aumento fino al 2012 e poi in graduale flessione, mentre i posti barca registrano un incremento in modo particolare a partire dal 2013.

Grafico A - Numero delle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri iscritte negli Uffici Marittimi Periferici e numero di posti barca in Italia al 31 dicembre - Anni 2004-2017



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

La Tavola C illustra i dati riepilogativi relativi alle patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici e dagli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.) nel corso del 2017.

Tavola C - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici e dagli U.M.C. per Regione - Anno 2017


Regione	Numero di patenti nautiche rilasciate per la prima volta		Numero di patenti nautiche rinnovate e sostituite		Totale	
	U.M.C.	Uffici Marittimi P.	U.M.C.	Uffici Marittimi P.	U.M.C.	Uffici Marittimi P.
Piemonte e Valle d'Aosta	506	-	441	-	947	-
Lombardia	1.542	-	3.546	-	5.088	-
Trentino Alto Adige (*)	40	-	59	-	99	-
Veneto	265	981	496	1.689	761	2.670
Friuli Venezia Giulia	117	468	110	1.816	227	2.284
Liguria	59	2.602	228	7.083	287	9.685
Emilia Romagna	124	1.037	3.618	1.783	3.742	2.820
Toscana	222	883	787	2.633	1.009	3.516
Umbria	81	-	152	-	233	-
Marche	19	285	29	976	48	1.261
Lazio	206	1.171	393	2.535	599	3.706
Abruzzo	45	190	44	442	89	632
Molise	7	25	0	5	7	30
Campania	94	1.052	89	2.890	183	3.942
Puglia	370	762	1.284	1.092	1.654	1.854
Basilicata	31	-	45	-	76	-
Calabria	106	339	727	784	833	1.123
Sicilia	33	1.267	1	3.179	34	4.446
Sardegna	0	829	480	1.667	480	2.496
Totale	3.867	11.891	12.529	28.574	16.396	40.465

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, U.M.C.

Il Grafico B mostra, infine, l'andamento - tra il 1990 ed il 2017 - del numero di persone coinvolte (decedute, ferite o disperse) in sinistri rilevati dagli Uffici Marittimi Periferici nell'ambito del diporto nautico.

Grafico B - Sinistri e persone coinvolte^(*) nell'ambito del diporto nautico - Anni 1990-2017



(*) Persone coinvolte = morti + feriti + dispersi in mare.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

1 - Consistenza del naviglio da diporto

La rilevazione statistica della consistenza del naviglio da diporto ha per oggetto le unità comunque iscritte nei Registri delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici dipendenti, a prescindere dall'obbligatorietà dell'iscrizione stessa, nonché le unità iscritte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. Vengono rilevate anche le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso dell'anno.

Le nuove informazioni fornite dagli Uffici Marittimi hanno portato ad una revisione dei dati relativi all'anno 2016 che risultano, quindi, leggermente differenti da quelli pubblicati nella precedente edizione.

I seguenti prospetti evidenziano statistiche sulle unità da diporto distinte per tipo (a vela con o senza motore ausiliario, a motore e navi) e per classi di lunghezza, iscritte negli Uffici Marittimi periferici.

In particolare, le Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 elencano, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2016, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel 2017, la consistenza al 31 dicembre 2017 e la differenza tra i due anni esaminati. Vengono altresì evidenziate le unità aventi obbligo di iscrizione e quelle che, pur non avendone obbligo, sono comunque iscritte (Tavole 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10).

Si può osservare come il numero delle unità complessivamente iscritte al 31/12/2017 sia inferiore (di 990 unità) rispetto al 2016.

Le unità a vela sono concentrate nelle classi di lunghezza 10-18 metri: 15.591 pari all' 85,3% del totale delle unità a vela.

Il 75,1% del totale delle unità iscritte è a motore, di cui il 49,1% è al di sotto dei 10 metri di lunghezza (queste unità rientrano nella categoria dei natanti).

La Tavola 1.11 elenca le unità da diporto iscritte al 31 dicembre 2016 per Regione; le Tavole 1.12 e 1.13 evidenziano le iscrizioni e le cancellazioni occorse nel 2017. La Tavola 1.14 riporta la distribuzione regionale, per il 2017, delle unità distinte per tipo, evidenziando il numero maggiore di immatricolazioni in Liguria (18.233, pari al 24,5%), in Toscana (9.468, pari al 12,7%), in Campania (8.953, pari al 12,0%) e nel Lazio (8.770, pari all'11,8%).

Le Tavole 1.15, 1.16 e 1.17 elencano, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2016, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso del 2017 distinte per Compartimento Marittimo di iscrizione. Dalla Tavola 1.18 risulta che, al 31 dicembre 2017 il Compartimento Marittimo con il numero maggiore di unità iscritte è quello di Genova (11.095 unità), seguito da Roma (7.427 unità), Napoli (7.267 unità) e Livorno (4.238 unità).

La Tavola 1.19 sintetizza la serie storica 1998 - 2017 delle immatricolazioni negli Uffici Marittimi di ciascuna Regione.

Le Tavole 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 riportano dati sulle unità iscritte al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2017 nonché statistiche sulle nuove iscrizioni e cancellazioni occorse nel 2017 presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.).

TAVOLA 1.1 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2016

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	2.313	8.784	6.909	420		18.426
A motore	28.036	13.407	13.164	2.143		56.750
Navi					237	237
Totale	30.349	22.191	20.073	2.563	237	75.413

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.2 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	47	133	207	9		396
A motore	111	113	215	58		497
Navi					4	4
Totale	158	246	422	67	4	897

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.3 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	96	232	210	10		548
A motore	699	243	300	87		1.329
Navi					10	10
Totale	795	475	510	97	10	1.887

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.4 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2017

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24,00 m	Oltre 24,00 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	2.264	8.685	6.906	419		18.274
A motore	27.448	13.277	13.079	2.114		55.918
Navi					231	231
Totale	29.712	21.962	19.985	2.533	231	74.423

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.5 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI AL 31/12/2016 E AL 31/12/2017 PER CLASSI DI LUNGHEZZA

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 m	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	-49	-99	-3	-1		-152
A motore	-588	-130	-85	-29		-832
Navi					-6	-6
Totale	-637	-229	-88	-30	-6	-990

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi Periferici.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 1.1 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLA CONSISTENZA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE AL 31/12/2016




GRAFICO 1.2 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEL CORSO DEL 2017




GRAFICO 1.3 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLE UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEL CORSO DEL 2017




GRAFICO 1.4 - SUDDIVISIONE TIPOLOGICA DELLA CONSISTENZA DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE AL 31/12/2017




TAVOLA 1.6 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - SITUAZIONE AL 31/12/2016

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	45.064	30.349	75.413
% sul totale	59,8%	40,2%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.7 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	739	158	897
% sul totale	82,4%	17,6%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.8 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	1.092	795	1.887
% sul totale	57,9%	42,1%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.9 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - SITUAZIONE AL 31/12/2017

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	44.711	29.712	74.423
% sul totale	60,1%	39,9%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.10 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI AL 31/12/2016 E AL 31/12/2017

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	-353	-637	-990

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.11 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2016

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	TOTALE		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
1	Liguria	568	2.236	1.818	154	4.776	5.638	3.413	3.877	656	13.584	61	18.421
2	Toscana	267	1.128	995	66	2.456	2.992	1.774	1.999	433	7.198	82	9.736
3	Lazio	394	932	736	36	2.098	3.280	1.566	1.537	340	6.723	39	8.860
4	Campania	73	309	285	22	689	4.469	2.076	1.596	136	8.277	29	8.995
5	Calabria	10	50	81	1	142	662	123	74	12	871	1	1.014
6	Puglia	72	185	142	8	407	1.838	362	222	15	2.437	-	2.844
7	Molise	1	3	3	-	7	18	14	14	3	49	-	56
8	Abruzzo	30	84	64	6	184	295	95	46	6	442	2	628
9	Marche	102	321	197	14	634	1.035	585	677	91	2.388	4	3.026
10	Emilia Romagna	202	1.041	757	27	2.027	910	669	567	66	2.212	4	4.243
11	Veneto	177	777	530	14	1.498	1.476	777	694	64	3.011	6	4.515
12	Friuli Venezia Giulia	185	1.027	661	26	1.899	855	598	656	103	2.212	2	4.113
13	Sardegna	101	389	331	27	848	1.399	848	871	140	3.258	4	4.110
14	Sicilia	131	302	309	19	761	3.169	507	334	78	4.088	3	4.852
TOTALE		2.313	8.784	6.909	420	18.426	28.036	13.407	13.164	2.143	56.750	237	75.413

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.12 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				Totale	A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m			
1	Liguria	17	36	59	-	112	31	25	46	14	116	-	228
2	Toscana	8	12	19	-	39	4	6	10	7	27	2	68
3	Lazio	3	16	25	-	44	14	19	35	7	75	-	119
4	Campania	2	10	11	-	23	16	17	30	5	68	1	92
5	Calabria	-	5	10	-	15	4	-	2	-	6	-	21
6	Puglia	-	2	2	-	4	5	2	7	-	14	-	18
7	Molise	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
8	Abruzzo	1	1	2	1	5	1	1	1	2	5	-	10
9	Marche	1	-	2	-	3	3	4	9	3	19	-	22
10	Emilia Romagna	2	6	15	-	23	2	2	4	3	11	-	34
11	Veneto	5	19	25	5	54	6	12	31	8	57	1	112
12	Friuli Venezia Giulia	2	8	10	2	22	4	3	7	1	15	-	37
13	Sardegna	6	14	17	-	37	12	13	23	5	53	-	90
14	Sicilia	-	4	10	1	15	9	8	10	3	30	-	45
TOTALE		47	133	207	9	396	111	113	215	58	497	4	897

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.13 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m			Totale
1	Liguria	12	57	47	1	117	133	62	74	26	295	4	416
2	Toscana	11	44	35	2	92	134	42	52	15	243	1	336
3	Lazio	17	20	24	2	63	68	27	35	12	142	4	209
4	Campania	2	10	10	-	22	70	14	24	4	112	-	134
5	Calabria	-	1	-	-	1	4	-	-	-	4	1	6
6	Puglia	2	3	8	-	13	30	3	2	2	37	-	50
7	Molise	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
8	Abruzzo	6	2	2	-	10	3	1	1	-	5	-	15
9	Marche	8	13	4	1	26	42	14	16	2	74	-	100
10	Emilia Romagna	13	21	27	1	62	40	15	15	2	72	-	134
11	Veneto	3	16	13	1	33	44	19	23	5	91	-	124
12	Friuli Venezia Giulia	10	26	27	1	64	30	22	29	7	88	-	152
13	Sardegna	6	12	7	-	25	69	17	22	7	115	-	140
14	Sicilia	6	7	6	1	20	32	7	4	5	48	-	68
TOTALE		96	232	210	10	548	699	243	300	87	1.329	10	1.887

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.14 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2017

N.	REGIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	Liguria	573	2.215	1.830	153	4.771	5.536	3.376	3.849	644	13.405	57	18.233
2	Toscana	264	1.096	979	64	2.403	2.862	1.738	1.957	425	6.982	83	9.468
3	Lazio	380	928	737	34	2.079	3.226	1.558	1.537	335	6.656	35	8.770
4	Campania	73	309	286	22	690	4.415	2.079	1.602	137	8.233	30	8.953
5	Calabria	10	54	91	1	156	662	123	76	12	873	-	1.029
6	Puglia	70	184	136	8	398	1.813	361	227	13	2.414	-	2.812
7	Molise	1	3	3	-	7	18	15	11	3	47	-	54
8	Abruzzo	25	83	64	7	179	293	95	46	8	442	2	623
9	Marche	95	308	195	13	611	996	575	670	92	2.333	4	2.948
10	Emilia Romagna	191	1.026	745	26	1.988	872	656	556	67	2.151	4	4.143
11	Veneto	179	780	542	18	1.519	1.438	770	702	67	2.977	7	4.503
12	Friuli Venezia Giulia	177	1.009	644	27	1.857	829	579	634	97	2.139	2	3.998
13	Sardegna	101	391	341	27	860	1.342	844	872	138	3.196	4	4.060
14	Sicilia	125	299	313	19	756	3.146	508	340	76	4.070	3	4.829
TOTALE		2.264	8.685	6.906	419	18.274	27.448	13.277	13.079	2.114	55.918	231	74.423

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

**TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO -
SITUAZIONE AL 31/12/2016**

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
1	Imperia	85	604	501	19	1.209	376	304	344	90	1.114	7	2.330
2	Savona	145	264	110	33	552	846	424	248	52	1.570	3	2.125
3	Genova	225	892	785	98	2.000	3.868	2.324	2.723	335	9.250	18	11.268
4	La Spezia	113	476	422	4	1.015	548	361	562	179	1.650	33	2.698
5	Marina di Carrara	38	118	85	8	249	272	96	153	40	561	4	814
6	Viareggio	72	281	312	35	700	732	746	1.038	226	2.742	59	3.501
7	Livorno	125	585	465	20	1.195	1.615	776	627	127	3.145	18	4.358
8	Portoferraio	32	144	133	3	312	373	156	181	40	750	1	1.063
9	Civitavecchia	27	43	24	1	95	217	44	21	2	284	-	379
10	Roma	340	845	684	32	1.901	2.631	1.298	1.307	321	5.557	35	7.493
11	Gaeta	27	44	28	3	102	432	224	209	17	882	4	988
12	Napoli	40	197	185	17	439	3.796	1.638	1.283	112	6.829	27	7.295
13	Torre del Greco	8	16	5	-	29	200	54	34	1	289	1	319
14	Castellammare di Stabia	2	17	22	-	41	324	160	124	14	622	1	664
15	Salerno	23	79	73	5	180	149	224	155	9	537	-	717
16	Vibo Valentia Marina	3	10	18	-	31	254	64	36	4	358	-	389
17	Gioia Tauro	-	-	1	1	2	22	4	5	2	33	-	35
18	Reggio Calabria	5	25	56	-	86	217	28	11	3	259	-	345
19	Corigliano Calabro	-	2	-	-	2	2	-	1	-	3	-	5
20	Crotone	2	13	6	-	21	167	27	21	3	218	1	240
21	Taranto	25	39	54	2	120	290	49	35	6	380	-	500
22	Gallipoli	9	41	22	2	74	573	132	76	2	783	-	857

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2016

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
23	Brindisi	8	20	10	1	39	193	49	22	2	266	-	305
24	Bari	22	66	41	1	130	430	64	52	2	548	-	678
25	Molfetta	1	3	3	1	8	14	7	4	-	25	-	33
26	Barletta	3	6	4	-	13	125	26	8	1	160	-	173
27	Manfredonia	4	10	8	1	23	213	35	25	2	275	-	298
28	Termoli	1	3	3	-	7	18	14	14	3	49	-	56
29	Pescara	24	70	49	4	147	264	83	41	4	392	2	541
30	Ortona	6	14	15	2	37	31	12	5	2	50	-	87
31	San Benedetto del Tronto	17	57	26	-	100	174	45	30	-	249	1	350
32	Ancona	42	135	87	8	272	415	107	76	8	606	1	879
33	Pesaro	43	129	84	6	262	446	433	571	83	1.533	2	1.797
34	Rimini	151	547	522	19	1.239	512	210	241	40	1.003	3	2.245
35	Ravenna	51	494	235	8	788	398	459	326	26	1.209	1	1.998
36	Chioggia	86	178	114	4	382	457	168	152	9	786	1	1.169
37	Venezia	91	599	416	10	1.116	1.019	609	542	55	2.225	5	3.346
38	Monfalcone	173	820	573	25	1.591	781	534	610	101	2.026	-	3.617
39	Trieste	12	207	88	1	308	74	64	46	2	186	2	496
40	Cagliari	39	103	17	6	165	489	108	83	11	691	4	860
41	Oristano	5	25	5	2	37	31	15	6	-	52	-	89
42	Olbia	30	125	209	15	379	576	551	659	118	1.904	-	2.283
43	La Maddalena	8	34	42	2	86	138	67	60	6	271	-	357
44	Porto Torres	19	102	58	2	181	165	107	63	5	340	-	521

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2016

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
45	Messina	10	19	42	1	72	485	52	36	7	580	1	653
46	Catania	29	65	62	1	157	608	61	39	6	714	1	872
47	Augusta	-	6	9	1	16	33	6	3	-	42	-	58
48	Siracusa	14	29	20	2	65	197	29	23	2	251	-	316
49	Pozzallo	2	3	8	1	14	45	17	6	1	69	-	83
50	Porto Empedocle	3	4	4	-	11	67	24	18	4	113	-	124
51	Gela	-	3	4	-	7	56	5	2	-	63	-	70
52	Mazara del Vallo	-	3	4	-	7	80	14	1	-	95	-	102
53	Trapani	14	23	41	1	79	342	59	49	6	456	-	535
54	Palermo	53	132	95	7	287	934	173	114	39	1.260	1	1.548
55	Milazzo	6	15	20	5	46	322	67	43	13	445	-	491
TOTALE		2.313	8.784	6.909	420	18.426	28.036	13.407	13.164	2.143	56.750	237	75.413

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	Imperia	3	2	4	-	9	2	2	6	2	12	-	21
2	Savona	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	3
3	Genova	1	3	8	-	12	13	6	17	8	44	-	56
4	La Spezia	13	31	46	-	90	16	16	22	4	58	-	148
5	Marina di Carrara	1	2	1	-	4	-	1	3	1	5	-	9
6	Viareggio	1	1	3	-	5	1	3	3	4	11	2	18
7	Livorno	6	6	13	-	25	2	2	3	1	8	-	33
8	Portoferraio	-	3	2	-	5	1	-	1	1	3	-	8
9	Civitavecchia	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	3
10	Roma	3	15	25	-	43	13	17	34	7	71	-	114
11	Gaeta	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
12	Napoli	1	9	5	-	15	9	12	17	1	39	1	55
13	Torre del Greco	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14	Castellammare di Stabia	-	1	-	-	1	3	3	11	2	19	-	20
15	Salerno	1	-	5	-	6	4	2	2	2	10	-	16
16	Vibo Valentia Marina	-	2	1	-	3	1	-	1	-	2	-	5
17	Gioia Tauro	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
18	Reggio Calabria	-	3	9	-	12	2	-	1	-	3	-	15
19	Corigliano Calabro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Taranto	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2
22	Gallipoli	-	1	1	-	2	4	-	2	-	6	-	8

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
23	Brindisi	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
24	Bari	-	-	-	-	-	1	4	-	5	-	5	
25	Molfetta	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
26	Barletta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Manfredonia	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
28	Termoli	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
29	Pescara	1	1	2	1	5	1	1	1	4	-	9	
30	Ortona	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
31	San Benedetto del Tronto	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
32	Ancona	-	-	1	-	1	2	3	2	7	-	8	
33	Pesaro	1	-	1	-	2	1	-	7	11	-	13	
34	Rimini	-	4	13	-	17	-	2	4	7	-	24	
35	Ravenna	2	2	2	-	6	2	-	-	4	-	10	
36	Chioggia	-	-	1	-	1	-	2	4	6	1	8	
37	Venezia	5	19	24	5	53	6	10	27	51	-	104	
38	Monfalcone	1	5	8	2	16	3	2	5	10	-	26	
39	Trieste	1	3	2	-	6	1	1	2	5	-	11	
40	Cagliari	-	4	2	-	6	-	4	2	6	-	12	
41	Oristano	3	-	-	-	3	-	-	1	1	-	4	
42	Olbia	3	8	10	-	21	1	2	13	20	-	41	
43	La Maddalena	-	-	3	-	3	6	5	5	17	-	20	
44	Porto Torres	-	2	2	-	4	5	2	2	9	-	13	
45	Messina	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
46	Catania	-	-	2	-	2	1	-	1	1	3	-	5
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
48	Siracusa	-	-	1	1	2	1	1	-	-	3	-	5
49	Pozzallo	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
50	Porto Empedocle	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4
51	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Mazara del Vallo	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2
53	Trapani	-	-	1	-	1	1	1	2	1	5	-	6
54	Palermo	-	3	5	-	8	2	3	-	1	6	-	14
55	Milazzo	-	1	-	-	1	3	1	1	-	5	-	6
TOTALE		47	133	207	9	396	111	113	215	58	497	4	897

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m
1	Imperia	3	23	12	-	38	12	6	6	30	1	69
2	Savona	-	10	5	-	15	21	12	4	38	-	53
3	Genova	4	16	27	1	48	77	38	47	180	1	229
4	La Spezia	5	8	3	-	16	23	6	17	47	2	65
5	Marina di Carrara	-	2	3	-	5	9	4	6	21	-	26
6	Viareggio	3	7	5	1	16	43	25	25	8	1	118
7	Livorno	6	29	26	1	62	62	9	16	4	-	153
8	Portoferraio	2	6	1	-	9	20	4	5	1	-	39
9	Civitavecchia	1	1	1	-	3	5	1	-	6	-	9
10	Roma	16	19	23	1	59	51	23	32	11	4	180
11	Gaeta	-	-	-	1	1	12	3	3	1	-	20
12	Napoli	1	4	5	-	10	44	11	17	1	-	83
13	Torre del Greco	-	2	-	-	2	-	-	2	1	-	5
14	Castellammare di Stabia	-	-	-	-	-	12	-	2	-	-	14
15	Salerno	1	4	5	-	10	14	3	3	2	-	32
16	Vibo Valentia Marina	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	3
17	Gioia Tauro	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
18	Reggio Calabria	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
19	Corigliano Calabro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
21	Taranto	1	-	1	-	2	5	1	-	6	-	8
22	Gallipoli	-	1	2	-	3	9	1	2	12	-	15

**Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2017
AL 31/12/2017**

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale	
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m
23	Brindisi	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	3
24	Bari	1	1	4	-	6	1	-	-	13	13	19
25	Molfetta	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2
26	Barletta	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
27	Manfredonia	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	2
28	Termoli	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	3
29	Pescara	6	2	1	1	9	2	1	1	4	4	13
30	Ortona	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	2
31	San Benedetto del Tronto	3	4	1	-	8	6	1	-	7	7	15
32	Ancona	2	8	3	-	13	17	2	1	21	21	34
33	Pesaro	3	1	-	1	5	19	11	15	1	46	51
34	Rimini	4	10	15	1	30	16	8	10	2	36	66
35	Ravenna	9	11	12	-	32	24	7	5	-	36	68
36	Chioggia	1	3	3	1	8	14	1	6	-	21	29
37	Venezia	2	13	10	-	25	30	18	17	5	70	95
38	Montalcone	8	20	21	1	50	27	18	28	7	80	130
39	Trieste	2	6	6	-	14	3	4	1	-	8	22
40	Cagliari	1	2	-	-	3	13	4	2	1	20	23
41	Oristano	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
42	Olbia	3	5	7	-	15	44	11	19	6	80	95
43	La Maddalena	-	2	-	-	2	1	-	-	-	1	3
44	Porto Torres	2	3	-	-	5	11	2	-	-	13	18
45	Messina	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2017
AL 31/12/2017

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
46	Catania	1	-	1	1	3	7	-	-	7	-	10	
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Siracusa	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	
49	Pozzallo	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
50	Porto Empedocle	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
51	Gela	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
52	Mazara del Vallo	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	
53	Trapani	1	-	1	-	2	5	1	-	6	-	8	
54	Palermo	3	5	2	-	10	12	5	4	24	-	34	
55	Milazzo	-	2	-	-	2	5	-	-	5	-	7	
TOTALE		96	232	210	10	548	699	243	300	87	1.329	10	1.887

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2017

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale			
1	Imperia	85	583	493	19	1.180	366	300	344	86	1.096	6	2.282
2	Savona	145	254	106	33	538	825	413	245	51	1.534	3	2.075
3	Genova	222	879	766	97	1.964	3.804	2.292	2.693	325	9.114	17	11.095
4	La Spezia	121	499	465	4	1.089	541	371	567	182	1.661	31	2.781
5	Marina di Carrara	39	118	83	8	248	263	93	150	39	545	4	797
6	Viareggio	70	275	310	34	689	690	724	1.016	222	2.652	60	3.401
7	Livorno	125	562	452	19	1.158	1.555	769	614	124	3.062	18	4.238
8	Portoferraio	30	141	134	3	308	354	152	177	40	723	1	1.032
9	Civitavecchia	26	43	23	1	93	213	44	21	2	280	-	373
10	Roma	327	841	686	31	1.885	2.593	1.292	1.309	317	5.511	31	7.427
11	Gaeta	27	44	28	2	101	420	222	207	16	865	4	970
12	Napoli	40	202	185	17	444	3.761	1.639	1.283	112	6.795	28	7.267
13	Torre del Greco	8	14	6	-	28	200	54	32	-	286	1	315
14	Castellammare di Stabia	2	18	22	-	42	315	163	133	16	627	1	670
15	Salerno	23	75	73	5	176	139	223	154	9	525	-	701
16	Vibo Valentia Marina	3	12	19	-	34	252	64	37	4	357	-	391
17	Gioia Tauro	-	-	1	1	2	22	4	5	2	33	-	35
18	Reggio Calabria	5	27	65	-	97	219	28	12	3	262	-	359
19	Corigliano Calabro	-	2	-	-	2	2	-	1	-	3	-	5
20	Crotone	2	13	6	-	21	167	27	21	3	218	-	239
21	Taranto	24	39	54	2	119	285	49	35	6	375	-	494
22	Gallipoli	9	41	21	2	73	568	131	76	2	777	-	850

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2017

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
23	Brindisi	8	19	10	1	38	192	50	22	1	265	-	303
24	Bari	21	65	37	1	124	420	63	56	1	540	-	664
25	Molfetta	1	4	3	1	9	12	7	4	-	23	-	32
26	Barletta	3	6	4	-	13	124	26	8	1	159	-	172
27	Manfredonia	4	10	7	1	22	212	35	26	2	275	-	297
28	Termoli	1	3	3	-	7	18	15	11	3	47	-	54
29	Pescara	19	69	50	5	143	263	83	41	5	392	2	537
30	Ortona	6	14	14	2	36	30	12	5	3	50	-	86
31	San Benedetto del Tronto	14	53	25	-	92	168	45	30	-	243	1	336
32	Ancona	40	127	85	8	260	400	108	77	7	592	1	853
33	Pesaro	41	128	85	5	259	428	422	563	85	1.498	2	1.759
34	Rimini	147	541	520	18	1.226	496	204	235	39	974	3	2.203
35	Ravenna	44	485	225	8	762	376	452	321	28	1.177	1	1.940
36	Chioggia	85	175	112	3	375	443	169	150	9	771	2	1.148
37	Venezia	94	605	430	15	1.144	995	601	552	58	2.206	5	3.355
38	Monfalcone	166	805	560	26	1.557	757	518	587	94	1.956	-	3.513
39	Trieste	11	204	84	1	300	72	61	47	3	183	2	485
40	Cagliari	38	105	19	6	168	476	108	83	10	677	4	849
41	Oristano	8	25	5	2	40	31	15	6	-	52	-	92
42	Olbia	30	128	212	15	385	533	542	653	116	1.844	-	2.229
43	La Maddalena	8	32	45	2	87	143	72	65	7	287	-	374
44	Porto Torres	17	101	60	2	180	159	107	65	5	336	-	516
45	Messina	10	19	41	1	71	485	53	36	6	580	1	652

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2017

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale		
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m			Da 18,01 a 24 m	Totale
46	Catania	28	65	63	-	156	602	61	40	7	710	1	867
47	Augusta	-	6	9	1	16	33	6	4	-	43	-	59
48	Siracusa	14	29	21	3	67	197	29	24	2	252	-	319
49	Pozzallo	2	3	9	1	15	45	17	6	-	68	-	83
50	Porto Empedocle	2	4	4	-	10	67	24	22	4	117	-	127
51	Gela	-	3	3	-	6	56	5	2	-	63	-	69
52	Mazara del Vallo	-	3	4	-	7	79	15	1	-	95	-	102
53	Trapani	13	23	41	1	78	338	59	51	7	455	-	533
54	Palermo	50	130	98	7	285	924	171	110	37	1.242	1	1.528
55	Milazzo	6	14	20	5	45	320	68	44	13	445	-	490
TOTALE		2.264	8.685	6.906	419	18.274	27.448	13.277	13.079	2.114	55.918	231	74.423

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.19 - SERIE STORICA 1998-2017 DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER REGIONE

Anno	Regione													Totale	
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna		Sicilia
1998	18.270	8.202	8.093	9.280	1.011	2.715	37	661	2.262	4.082	4.199	3.389	3.232	5.098	70.531
1999	17.998	8.191	7.486	9.059	1.145	2.737	28	598	2.259	4.127	4.167	3.264	3.147	4.960	69.166
2000	18.023	8.104	7.626	9.196	1.158	2.628	28	648	2.881	4.123	4.153	3.165	3.084	4.779	69.596
2001	18.044	7.885	7.635	8.990	1.159	2.622	26	633	2.874	4.122	4.227	3.142	3.157	4.730	69.246
2002	18.467	8.094	7.683	9.089	1.164	2.599	26	630	2.897	4.163	4.259	3.061	3.113	4.750	69.995
2003	18.572	8.287	7.798	9.112	1.170	2.601	29	645	2.980	4.256	4.354	3.120	3.165	4.702	70.791
2004	19.037	8.670	7.787	8.875	1.130	2.596	29	662	3.064	4.299	4.413	3.108	3.163	4.607	71.440
2005	19.306	9.383	8.010	8.961	1.122	2.609	33	650	3.137	4.457	4.593	3.292	3.284	4.578	73.415
2006	19.632	10.132	8.420	8.562	953	2.654	33	683	3.207	4.618	4.753	3.609	3.469	4.641	75.366
2007	19.984	10.737	8.827	8.922	992	2.792	3	707	3.314	4.744	4.886	3.901	3.646	3.950	77.405
2008	19.971	11.188	9.117	9.260	1.085	2.862	9	678	3.367	4.852	4.977	4.186	3.830	4.904	80.286
2009	20.081	11.359	9.368	9.464	1.120	2.656	47	680	3.406	4.904	4.969	4.395	3.980	5.001	81.430
2010	20.850	11.304	9.377	9.601	1.053	2.953	52	687	3.399	4.915	4.957	4.573	4.081	5.068	82.870
2011	20.414	11.226	9.441	9.459	1.053	3.011	53	688	3.380	4.717	4.909	4.676	4.888	5.038	82.953
2012	20.028	10.948	9.360	9.293	1.029	3.001	54	674	3.344	4.628	4.801	4.606	4.590	5.013	81.369
2013	19.647	10.629	9.226	9.310	1.026	2.937	50	651	3.275	4.542	4.715	4.510	4.532	4.996	80.046
2014	19.392	10.324	9.133	9.126	994	2.918	51	657	3.207	4.482	4.654	4.399	4.470	4.934	78.741
2015	18.913	10.034	9.007	9.117	1.002	2.860	51	646	3.111	4.362	4.572	4.262	4.431	4.842	77.210
2016	18.421	9.736	8.860	8.995	1.014	2.844	56	628	3.026	4.243	4.515	4.113	4.110	4.852	75.413
2017	18.233	9.468	8.770	8.953	1.029	2.812	54	623	2.948	4.143	4.503	3.998	4.060	4.829	74.423

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2016

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>											
Torino	-	-	-	-	-	2.341	-	-	-	2.341	2.341
Alessandria	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	16
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	22	-	-	-	22	22
Biella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	60	6	-	-	66	1.216	57	46	-	1.319	1.385
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aosta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	60	6	-	-	66	3.595	57	46	-	3.698	3.764
<u>LOMBARDIA</u>											
Milano	71	-	-	-	71	1.915	-	-	-	1.915	1.986
Bergamo	5	-	-	-	5	338	2	1	-	341	346
Brescia	51	-	-	-	51	1.162	22	9	-	1.193	1.244
Como	42	6	-	-	48	2.304	10	-	-	2.314	2.362
Lecco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	26	-	-	-	26	56	151	22	-	229	255
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	2	1	-	3	519	1	-	-	520	523
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	12	-	-	-	12	93	-	-	-	93	105
Totale	207	8	1	-	216	6.387	186	32	-	6.605	6.821

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2016

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				Totale	A motore				Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
<u>VENETO</u>											
Venezia	17	2	-	-	19	854	4	1	1	860	879
Belluno	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Padova	-	-	-	-	-	242	1	-	-	243	243
Rovigo	-	-	-	-	-	120	-	-	-	120	120
Treviso	12	10	7	1	30	107	6	8	2	123	153
Verona (*)	53	6	-	-	59	374	2	-	-	376	435
Vicenza (*)	-	-	-	-	-	185	-	-	-	185	185
Totale	82	18	7	1	108	1.883	13	9	3	1.908	2.016
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>											
Bolzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	27	6	2	-	35	25	2	-	-	27	62
Totale	27	6	2	-	35	25	2	-	-	27	62
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>											
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2016

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					Totale	A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>LIGURIA</u>												
Genova	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	3
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Spezia	-	1	-	-	1	71	-	-	-	-	71	72
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1	-	-	1	74	-	-	-	-	74	75
<u>EMILIA ROMAGNA</u>												
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrara	2	2	-	-	4	194	-	2	-	196	200	
Forlì-Cesena (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parma	1	-	-	-	1	68	-	-	-	68	69	
Piacenza	-	-	-	-	-	-	188	-	-	188	188	
Ravenna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimini	1	2	-	-	3	106	-	-	-	106	109	
Totale	4	4	-	-	8	368	188	2	-	558	566	
<u>TOSCANA</u>												
Firenze (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arezzo	-	-	-	-	-	74	2	-	-	76	76	
Grosseto	1	-	-	-	1	49	1	-	-	50	51	
Livorno (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
Lucca	4	-	-	-	4	322	4	1	-	327	331	
Massa Carrara	-	-	-	-	-	86	-	-	-	86	86	
Pisa	5	-	-	-	5	276	-	-	-	276	281	
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prato (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	10	-	-	-	10	808	7	1	-	816	826	

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2016

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>MARCHE</u>											
Ancona	6	-	-	-	6	114	-	-	-	114	120
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38	38
Macerata (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro - Urbino (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6	-	-	-	6	152	-	-	-	152	158
<u>UMBRIA</u>											
Perugia	6	1	-	-	7	191	-	-	-	191	198
Terni	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39
Totale	6	1	-	-	7	230	-	-	-	230	237
<u>LAZIO</u>											
Roma (*)	26	4	2	2	34	1.374	-	-	-	1.374	1.408
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieti	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8
Viterbo	-	-	-	-	-	59	2	-	-	61	61
Totale	26	4	2	2	34	1.441	2	-	-	1.443	1.477
<u>ABRUZZO</u>											
L'Aquila (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara- Chieti	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251
Teramo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2016

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				Totale	A motore				Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	
<u>CALABRIA</u>										
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Calabria	-	-	-	-	84	-	-	-	-	84
Vibo Valentia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	84	-	-	-	-	84
<u>SICILIA</u>										
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agrigento (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trapani	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18
Totale	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18
<u>SARDEGNA</u>										
Cagliari (*)	5	1	-	-	6	207	-	1	-	208
Nuoro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oristano	-	-	-	-	-	10	-	1	-	11
Sassari (*)	2	3	1	-	6	122	8	2	-	132
Totale	7	4	1	-	12	339	8	4	-	351
Totale	435	52	13	3	503	22.038	464	94	3	22.599
Totale										23.102

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) L'attività relativa alla nautica è seguita dall'Ufficio Motorizzazione di Rimini.

(***) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
Piemonte e Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lecce	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore				Totale		
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m		Da 18,01 a 24 m	Totale
	<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>										
Torino	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aosta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1	-	-	1	2	-	-	-	2	3
<u>LOMBARDIA</u>											
Milano	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Bergamo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brescia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Como	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	4
Lecco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/2017 AL 31/12/2017

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>CALABRIA</u>											
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reggio Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vibo Valentia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>SICILIA</u>											
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agrigento (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>SARDEGNA</u>											
Cagliari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nuoro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sassari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	1	-	-	1	9	2	1	-	12	
										13	

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) L'attività relativa alla nautica è seguita dall'Ufficio Motorizzazione di Rimini.

(***) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2017

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>												
Torino	-	-	-	-	-	2.340	-	-	-	2.340	2.340	16
Alessandria	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	22	-	-	-	22	-	-
Biella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	60	5	-	-	65	1.215	57	46	-	1.318	-	1.383
Verbano-Cusio-Ossola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vercelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aosta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	60	5	-	-	65	3.593	57	46	-	3.696	-	3.761
<u>LOMBARDIA</u>												
Milano	71	-	-	-	71	1.913	-	-	-	1.913	-	1.984
Bergamo	5	-	-	1	5	337	2	1	-	340	-	345
Brescia (*)	51	-	-	-	51	1.162	22	9	-	1.193	-	1.244
Como	42	6	-	-	48	2.300	10	-	-	2.310	-	2.358
Lecco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	26	-	-	-	26	56	151	22	-	229	-	255
Mantova (*)	-	2	-	1	3	519	1	-	-	520	-	523
Pavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sondrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varese	12	-	-	-	12	93	-	-	-	93	-	105
Totale	207	8	1	-	216	6.380	186	32	-	6.598	-	6.814

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2017

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>VENETO</u>												
Venezia	17	2	-	-	19	854	4	1	1	860	879	
Belluno	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
Padova	-	-	-	-	-	242	1	-	-	243	243	
Rovigo	-	-	-	-	-	120	-	-	-	120	120	
Treviso	12	10	7	1	30	107	5	7	2	121	151	
Verona (*)	53	6	-	-	59	374	2	-	-	376	435	
Vicenza (*)	-	-	-	-	-	185	-	-	-	185	185	
Totale	82	18	7	1	108	1.883	12	8	3	1.906	2.014	
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>												
Bolzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento	27	6	2	-	35	25	2	-	-	27	62	
Totale	27	6	2	-	35	25	2	-	-	27	62	
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>												
Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	
Udine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12	

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2017

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale	
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
<u>LIGURIA</u>												
Genova	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3	
Imperia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
La Spezia	-	1	-	-	1	71	-	-	-	71	72	
Savona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	1	-	-	1	74	-	-	-	74	75	
<u>EMILIA ROMAGNA</u>												
Bologna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ferrara	2	2	-	-	4	194	-	2	-	196	200	
Forlì-Cesena (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Modena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parma	1	-	-	-	1	68	-	-	-	68	69	
Piacenza	-	-	-	-	-	-	187	-	-	187	187	
Ravenna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reggio Emilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimini	1	2	-	-	3	106	-	-	-	106	109	
Totale	4	4	-	-	8	368	187	2	-	557	565	
<u>TOSCANA</u>												
Firenze (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arezzo	-	-	-	-	-	74	2	-	-	76	76	
Grosseto	1	-	-	-	1	49	1	-	-	50	51	
Livorno (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	
Lucca	4	-	-	-	4	322	4	1	-	327	331	
Massa Carrara	-	-	-	-	-	86	-	-	-	86	86	
Pisa	5	-	-	-	5	276	-	-	-	276	281	
Pistoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prato (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	10	-	-	-	10	808	7	1	-	816	826	

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2017

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)						A motore						Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale			
<u>MARCHE</u>													
Ancona	6	-	-	-	6	114	-	-	-	114			120
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38			38
Macerata (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Pesaro - Urbino (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Totale	6	-	-	-	6	152	-	-	-	152			158
<u>UMBRIA</u>													
Perugia	6	1	-	-	7	191	-	-	-	191			198
Terni	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39			39
Totale	6	1	-	-	7	230	-	-	-	230			237
<u>LAZIO</u>													
Roma (*)	26	4	2	2	34	1.374	-	-	-	1.374			1.408
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Latina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Rieti	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8			8
Viterbo	-	-	-	-	-	59	2	-	-	61			61
Totale	26	4	2	2	34	1.441	2	-	-	1.443			1.477
<u>ABRUZZO</u>													
L'Aquila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Pescara- Chieti	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251			251
Teramo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Totale	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251			251

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI U.M.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2017

Uffici della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)						A motore						Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Totale		
<u>CALABRIA</u>													
Catanzaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cosenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reggio Calabria	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	84	84	
Vibo Valentia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	84	84	
<u>SICILIA</u>													
Palermo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Catania (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agrigento (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caltanissetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siracusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trapani	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18	18	
Totale	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18	18	
<u>SARDEGNA</u>													
Cagliari (*)	5	1	-	-	6	207	-	1	-	208	214	214	
Nuoro (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oristano	-	-	-	-	-	10	-	1	-	11	11	11	
Sassari (*)	2	3	1	-	6	122	8	2	-	132	138	138	
Totale	7	4	1	-	12	339	8	4	-	351	363	363	
Totale	435	51	13	3	502	22.030	462	93	3	22.588	23.090	23.090	

Note: (*) L'Ufficio della Motorizzazione Civile non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

(**) L'attività relativa alla nautica è seguita dall'Ufficio Motorizzazione di Rimini.

(***) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Motorizzazione Civile.

2 - Patenti nautiche

Sono presentati di seguito alcuni prospetti relativi alle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite dagli Uffici Marittimi e dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

La Tavola 2.1, con i Grafici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, mostra il numero delle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite nel corso del 2017 dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Marittimi Periferici dipendenti. Tali dati vengono altresì suddivisi in patenti rilasciate per la navigazione entro le dodici miglia dalla costa e senza alcun limite (evidenziando le abilitazioni limitate alle sole unità a motore e le abilitazioni complete) e patenti per “navi da diporto”. Nel corso del 2017 le patenti rilasciate per la prima volta sono state 11.891 così distribuite:

- 8.527 (71,7% del totale) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
- 3.049 (25,6% del totale) per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
- 315 (2,7%) relativamente all’abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

I rinnovi/sostituzioni di patenti sono stati 28.574, dei quali:

- 11.911, pari al 41,7%, hanno riguardato l’abilitazione alla conduzione di unità entro le 12 miglia dalla costa;
- 16.032, pari al 56,1%, hanno interessato la navigazione senza alcun limite dalla costa;
- 631 pari al 2,2%, hanno riguardato l’abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

La Tavola 2.2 riguarda le patenti rilasciate e rinnovate dagli Uffici Marittimi suddivise per Regione. Si osserva come la Liguria sia ancora una volta la Regione interessata dal numero maggiore di rilasci e di rinnovi (n. 9.685, pari al 23,9%) seguita dalla Sicilia (n. 4.446, pari all’11,0%), dalla Campania (n. 3.942, pari al 9,7%) dal Lazio (n. 3.706, pari al 9,1%) e dalla Toscana (n. 3.516, pari all’8,7%).

Le Tavole 2.3 e 2.4, infine, mostrano la serie storica 1997-2017 delle patenti nautiche rilasciate e rinnovate dagli Uffici Marittimi Periferici.

La Tavola 2.5 elenca le patenti nautiche rilasciate per la prima volta e quelle rinnovate dagli Uffici della Motorizzazione Civile per l’anno 2017.

TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITIMI PERIFERICI - ANNO 2017

N.	Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale
		Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Nave da Diporto	Totale	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Nave da Diporto	Totale	
		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa			Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa					
1	Imperia	18	11	9	72	1	111	85	18	17	135	17	272	383
	Sanremo	10	3	6	7	-	26	17	7	23	55	-	102	128
2	Savona	292	66	39	282	8	687	145	63	190	636	5	1.039	1.726
	Loano-Albenga	3	-	-	8	-	11	157	12	24	243	-	436	447
3	Genova	433	346	35	325	-	1.139	184	38	189	3.394	27	3.832	4.971
	Santa Margherita Ligure	6	10	5	15	-	36	54	12	141	241	1	449	485
4	La Spezia	281	132	25	154	-	592	343	117	178	274	41	953	1.545
	Marina di Carrara	32	26	2	8	6	74	89	28	42	180	8	347	421
6	Viareggio	37	54	10	18	4	123	144	66	160	230	9	609	732
7	Livorno	173	161	13	56	41	444	198	49	275	304	66	892	1.336
	Plombino	44	23	-	7	-	74	130	35	60	74	1	300	374
	Porto Santo Stefano	100	48	3	7	-	158	71	44	98	115	19	347	505
8	Portoferraio	9	-	-	-	1	10	34	7	30	62	5	138	148
9	Civitavecchia	60	29	15	55	3	162	18	6	8	22	1	55	217
10	Roma	396	144	40	176	1	757	603	255	296	317	20	1.491	2.248
	Anzio	56	13	4	28	-	101	131	25	120	217	4	497	598
11	Gaeta	45	13	6	9	12	85	111	5	88	81	21	306	391
	Ponza	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	Terracina	22	13	7	17	-	59	64	3	73	45	1	186	245
12	Napoli	139	1	1	26	27	194	195	12	247	169	33	656	850
	Ischia	54	2	2	2	-	60	13	3	6	3	-	25	85
	Procida	5	-	1	1	-	7	126	8	57	33	-	224	231
	Capri	26	-	4	-	-	30	1	-	-	-	-	1	31
	Pozzuoli	191	13	26	5	-	235	356	8	160	8	-	532	767
13	Torre del Greco	131	2	-	3	6	142	29	4	17	7	-	57	199
14	Castellammare di Stabia	55	7	4	4	16	86	258	7	65	60	33	423	509
	Torre Annunziata	16	7	13	8	-	44	106	2	46	3	-	157	201
15	Salerno	124	33	5	16	5	183	372	180	90	30	39	711	894
	Agropoli	33	12	2	2	-	49	12	1	3	-	-	16	65
	Palinuro	21	-	1	-	-	22	88	-	-	-	-	88	110
16	Vibo Valentia Marina	20	6	4	5	-	35	97	-	54	18	2	171	206
	Maratea	68	-	-	-	-	68	22	-	-	-	-	22	90
	Cetraro	21	-	1	2	-	24	119	11	34	35	-	199	223

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2017

N. Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale
	Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto			Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto			
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	
17	17	-	18	1	-	1	9	1	-	-	-	10	28
18	12	3	31	4	3	9	66	8	28	8	32	28	173
	12	-	13	1	-	-	22	-	2	-	1	2	38
19	51	1	60	4	1	3	93	2	5	4	15	5	179
	43	4	47	-	-	-	22	1	4	-	-	4	74
20	28	4	43	1	9	1	55	2	6	-	6	6	112
21	196	8	245	10	19	12	84	8	36	12	36	43	428
22	76	4	105	9	13	3	166	3	123	1	123	77	370
	104	2	128	6	16	-	25	1	18	-	18	14	186
23	40	4	68	5	15	4	7	-	6	-	6	9	90
24	50	17	91	3	17	4	11	2	3	8	3	106	221
	12	3	23	1	7	-	4	-	-	-	-	1	28
25	5	21	37	-	11	-	63	5	22	5	22	28	160
26	8	-	9	1	-	-	18	-	14	-	14	4	45
27	14	1	19	-	1	3	52	2	25	4	25	47	130
	32	-	37	1	4	-	22	2	4	-	4	7	72
28	8	7	25	1	8	1	3	-	1	-	1	1	30
29	36	13	108	15	38	6	41	4	55	15	55	115	338
	25	2	31	-	4	-	30	4	29	-	29	29	123
30	31	2	47	9	2	3	35	11	24	3	24	37	157
	4	-	4	-	-	-	6	-	1	-	1	3	14
31	34	15	75	9	17	-	52	8	40	3	40	49	227
	1	1	8	1	5	-	-	-	-	-	-	-	8
32	31	8	117	6	68	4	106	18	124	21	124	179	448
	23	1	28	1	3	-	15	5	24	-	24	24	68
33	8	3	21	3	3	4	59	6	117	1	117	66	270
	6	3	36	4	23	-	9	-	11	-	11	39	95
34	47	33	151	8	55	8	47	9	95	9	95	252	563
	8	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
35	217	168	724	32	307	-	106	95	108	19	108	786	1.838
	72	32	153	2	47	-	19	14	16	-	16	208	410
36	188	27	235	1	14	5	40	6	23	1	23	37	342
	77	122	389	47	133	10	271	51	231	25	231	574	1.541
	4	6	10	-	-	-	11	5	-	-	-	46	72
	152	111	347	3	81	-	79	58	28	-	28	203	368

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2017

N. Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale	
	Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto			Entro le 12 Miglia dalla costa			Nave da Diporto				Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale		
38	Monfalcone	20	31	-	38	89	164	164	164	47	285	7	667	756
	Grado	52	29	6	26	113	272	90	161	65	161	-	588	701
	Porto Nogaro	74	28	3	11	116	21	-	-	1	-	-	22	138
39	Trieste	53	51	1	41	150	169	178	143	35	143	14	539	689
40	Cagliari	117	70	5	14	216	259	129	33	56	33	8	485	701
	Sant'Antioco	31	-	1	-	32	70	-	7	14	7	-	91	123
	Portoscuso	3	-	-	-	3	20	-	2	1	2	-	23	26
	Carloforte	4	4	1	2	11	32	6	5	10	5	-	53	64
	Arbatax	43	-	2	-	45	46	5	2	5	2	-	58	103
41	Oristano	41	3	1	1	48	43	4	16	4	16	-	67	115
	Bosa	4	-	-	-	4	9	-	-	-	-	-	9	13
42	Olbia	129	7	4	2	146	115	4	31	38	31	13	201	347
	Golfo Aranci	21	6	6	1	34	46	2	2	2	11	-	61	95
43	La Maddalena	19	2	3	3	29	183	11	51	36	51	10	291	320
44	Porto Torres	156	25	3	7	194	68	3	29	47	29	4	151	345
	Alghero	51	9	3	4	67	85	32	17	42	17	1	177	244
45	Milazzo	35	8	4	-	50	205	15	13	33	13	3	269	319
	S. Agata di Militello	21	-	3	-	24	-	-	-	-	-	-	24	24
	Lipari	25	1	-	1	27	88	2	3	13	3	-	106	133
46	Messina	12	-	1	1	23	171	3	6	6	6	8	194	217
47	Catania	61	9	7	12	102	234	8	76	39	76	16	373	475
	Riposto	30	3	-	4	37	121	2	2	10	2	-	135	172
48	Augusta	30	-	5	-	38	150	2	10	8	10	3	173	211
49	Siracusa	76	6	6	4	94	21	-	2	4	2	-	27	121
50	Pozzallo	30	4	6	12	60	93	3	16	38	16	3	153	213
51	Porto Empedocle	30	5	2	3	42	92	2	10	26	10	2	132	174
	Licata	30	8	-	1	39	53	1	19	23	19	3	99	138
	Lampedusa	21	-	5	-	26	11	-	-	-	-	-	11	37
	Sciaccia	14	-	2	2	18	5	-	1	1	-	-	6	24
52	Gela	13	-	3	-	16	71	3	1	18	1	-	93	109
53	Mazara del Vallo	21	1	1	-	34	112	10	2	14	2	6	144	178
54	Trapani	120	6	2	1	148	313	6	19	57	19	23	418	566
	Pantelleria	8	-	-	-	8	23	-	1	1	-	-	24	32
	Marsala	48	7	5	2	62	89	8	11	17	11	-	125	187
55	Palermo	182	20	7	10	228	333	6	68	199	68	15	621	849
	Terrasini	35	1	6	-	42	-	1	-	-	-	-	1	43
	Porticello	105	8	17	6	136	11	-	4	4	1	-	16	152
	Termini Imerese	9	-	-	4	13	35	1	9	14	9	-	59	72
Totale		6.374	2.153	594	2.455	11.891	9.853	2.058	11.081	4.951	11.081	631	28.574	40.465

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.2 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER REGIONE - ANNO 2017

Regione	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						
	Entro le 12 Miglia dalla costa			Senza alcun limite			Nave da Diporto			Totale			
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa
Liguria	1.043	568	119	863	9	2.602	267	762	4.978	91	7.083	9.685	
Toscana	395	312	28	96	52	883	229	665	965	108	2.633	3.516	
Lazio	586	212	72	285	16	1.171	294	585	682	47	2.535	3.706	
Campania	795	77	59	67	54	1.052	225	691	313	105	2.890	3.942	
Calabria	272	18	16	20	13	339	25	142	98	14	784	1.123	
Puglia	537	60	36	103	26	762	23	251	336	30	1.092	1.854	
Molise	8	7	1	8	1	25	-	1	1	-	5	30	
Abruzzo	96	17	24	44	9	190	19	109	184	18	442	632	
Marche	103	31	24	119	8	285	37	316	357	25	976	1.261	
Emilia Romagna	344	233	43	409	8	1.037	118	219	1.246	28	1.783	2.820	
Veneto	421	266	51	228	15	981	120	282	860	26	1.689	2.670	
Friuli Venezia Giulia	199	139	10	116	4	468	432	148	589	21	1.816	2.284	
Sardegna	619	126	29	34	21	829	196	255	204	36	1.667	2.496	
Sicilia	956	87	82	63	79	1.267	73	525	268	82	3.179	4.446	
Totale	6.374	2.153	594	2.455	315	11.891	2.058	4.951	11.081	631	28.574	40.465	

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DAL 1997 AL 2017 PER REGIONE


Anno	Regione													Totale	
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna		Sicilia
1997	3.542	2.034	1.612	1.882	397	609	23	197	571	1.258	1.555	526	665	2.112	16.983
1998	4.586	2.199	2.091	2.590	407	777	16	173	553	1.265	1.425	1.009	846	2.425	20.362
1999	4.553	1.370	1.262	2.159	438	873	25	225	437	889	1.101	693	1.024	2.084	17.133
2000	4.573	1.456	1.694	2.392	407	894	26	246	541	1.083	1.393	998	936	2.201	18.840
2001	3.877	1.555	1.949	2.320	545	868	21	213	449	1.015	1.472	1.172	1.092	2.222	18.770
2002	3.709	1.544	1.906	2.460	755	885	15	254	542	1.023	1.366	1.141	1.133	2.390	19.123
2003	4.116	1.228	2.276	2.765	768	1.005	11	249	522	1.258	1.433	1.060	1.059	3.211	20.961
2004	4.260	1.230	2.050	1.999	904	1.028	35	331	668	1.464	1.151	1.014	1.177	3.026	20.337
2005	4.026	1.058	3.563	2.194	751	1.028	36	370	657	1.339	1.111	939	975	2.764	20.811
2006	4.068	1.059	2.196	2.263	953	1.244	41	460	736	1.478	1.142	1.031	1.191	2.936	20.798
2007	3.898	1.056	2.170	1.882	919	1.295	45	411	523	1.579	1.297	1.095	1.213	3.075	20.458
2008	3.796	1.127	1.830	1.722	938	1.190	31	494	612	1.465	1.246	919	1.292	2.643	19.305
2009	3.230	862	2.008	1.404	496	747	62	410	554	991	1.243	710	1.280	2.537	16.534
2010	3.343	1.006	2.037	1.347	460	830	59	465	551	1.082	1.600	511	1.391	2.636	17.318
2011	2.746	1.022	2.505	1.356	489	817	59	443	617	1.258	1.165	539	1.275	2.235	16.526
2012	2.477	973	1.688	1.255	466	998	56	369	516	1.521	1.058	467	838	1.639	14.321
2013	2.793	880	1.895	1.112	498	759	28	312	443	1.129	1.074	517	724	1.930	14.094
2014	2.986	948	1.620	1.049	333	781	23	248	418	1.153	1.164	564	809	1.904	14.000
2015	2.764	881	1.716	879	295	620	37	240	343	1.040	1.162	446	847	1.423	12.693
2016	2.357	915	1.353	876	281	565	38	188	301	965	960	439	859	1.217	11.314
2017	2.602	883	1.169	1.052	339	762	25	190	285	1.037	981	468	829	1.267	11.889

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.


TAVOLA 2.4 - PATENTI NAUTICHE RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI DAL 1997 AL 2017 PER REGIONE

Anno	Regione													Totale	
	Liguria	Toscana	Lazio	Campania	Calabria	Puglia	Molise	Abruzzo	Marche	Emilia Romagna	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Sardegna		Sicilia
1997	3.581	1.007	2.809	1.361	230	247	13	148	396	873	645	706	511	1.006	13.533
1998	4.760	1.123	3.520	1.631	200	435	7	139	510	861	1.386	386	593	1.089	16.640
1999	8.090	2.650	4.128	2.315	265	685	11	171	791	1.644	2.646	2.021	923	1.778	28.118
2000	5.211	2.249	3.580	1.866	238	719	16	148	751	1.244	2.054	928	972	1.837	21.813
2001	5.112	2.060	3.287	1.856	315	763	27	176	810	1.223	1.954	1.324	1.042	1.540	21.489
2002	5.218	1.930	2.836	1.957	323	746	16	222	673	988	1.515	1.214	936	1.970	20.544
2003	4.634	1.666	2.259	2.022	208	722	18	241	599	952	1.591	1.059	933	1.859	18.763
2004	5.089	1.991	2.616	1.916	348	742	17	211	627	1.179	1.730	1.226	780	1.713	20.185
2005	4.964	2.870	3.751	2.123	420	1.024	7	230	778	1.084	2.113	1.486	1.066	2.847	24.763
2006	4.728	2.374	2.930	2.502	356	1.049	10	210	642	1.227	2.109	1.332	1.221	2.179	22.869
2007	4.537	2.407	2.859	2.154	431	860	13	250	608	1.222	2.030	1.049	983	2.433	21.836
2008	5.928	2.554	2.922	2.581	340	869	11	212	641	1.114	2.223	1.009	1.230	2.326	23.960
2009	4.361	2.845	2.136	1.962	248	498	10	159	762	733	1.836	1.124	937	1.461	19.072
2010	5.466	2.210	1.900	2.179	498	746	11	244	915	1.383	2.159	1.290	1.074	2.651	22.726
2011	5.830	2.830	3.772	1.955	525	581	39	315	434	1.648	1.728	1.841	1.305	2.399	25.202
2012	5.055	2.555	2.663	2.059	363	516	37	322	730	1.377	1.736	1.755	1.340	2.583	23.091
2013	5.500	1.978	2.942	2.685	550	513	27	359	722	1.426	1.671	1.449	1.492	2.764	24.078
2014	6.150	2.190	3.475	2.437	608	591	17	370	776	1.522	1.456	1.951	1.180	2.754	26.477
2015	6.474	2.679	3.954	2.778	615	897	6	427	867	1.447	1.565	1.878	1.493	3.089	28.169
2016	6.463	2.204	2.146	2.439	708	912	4	344	894	1.546	1.253	1.728	1.609	3.132	25.382
2017	7.083	2.633	6.773	2.890	784	1.092	5	442	976	1.783	1.689	1.816	1.667	3.179	32.812

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.




Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.




Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA NELL'ANNO 2017 DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER TIPO DI ABILITAZIONE (Composizione Percentuale)



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

GRAFICO 2.4 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE A TITOLO DI RINNOVO NELL'ANNO 2017 DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI PER TIPO DI ABILITAZIONE (Composizione Percentuale)



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale		
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Totale	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Totale	
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore			Abilitazione completa
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA											
Torino	125	240	-	-	365	44	11	-	-	55	420
Alessandria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biella	18	12	-	-	30	3	1	-	-	4	34
Cuneo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novara	84	-	-	-	84	206	-	-	-	206	290
Verbano-Cusio-Ossola	15	10	-	-	25	140	-	-	-	140	165
Vercelli	2	-	-	-	2	36	-	-	-	36	38
Aosta (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	244	262	-	-	506	429	12	-	-	441	947
LOMBARDIA											
Milano	278	112	-	-	390	525	3	-	-	528	918
Bergamo	507	8	-	-	515	136	92	-	-	228	743
Brescia	198	28	-	-	226	1.237	68	-	-	1.305	1.531
Como	75	14	-	-	89	374	170	-	-	544	633
Lecco	40	33	-	-	73	6	2	-	-	8	81
Lodi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cremona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantova (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavia	18	-	-	-	18	98	-	-	-	98	116
Sondrio	121	14	-	-	135	415	15	-	-	430	565
Varese	94	2	-	-	96	401	4	-	-	405	501
TOTALE	1.331	211	-	-	1.542	3.192	354	-	-	3.546	5.088
VENETO											
Venezia (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belluno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Padova	109	10	-	-	119	72	-	-	-	72	191
Rovigo	49	-	-	-	49	314	-	-	-	314	363
Treviso	97	-	-	-	97	110	-	-	-	110	207
Verona (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicenza (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	255	10	-	-	265	496	-	-	-	496	761
TRENTINO ALTO ADIGE											
Bolzano (*) (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trento (**)	11	29	-	-	40	22	37	-	-	59	99
TOTALE	11	29	-	-	40	22	37	-	-	59	99
FRIULI VENEZIA GIULIA											
Trieste	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Gorizia	-	-	-	-	-	33	-	-	-	33	33
Pordenone	2	-	-	-	2	6	-	-	-	6	8
Udine	101	12	-	-	113	65	6	-	-	71	184
TOTALE	105	12	-	-	117	104	6	-	-	110	227
LIGURIA											
Genova	10	4	-	-	14	8	19	-	-	27	41
Imperia	2	4	-	-	6	2	-	-	-	2	8
La Spezia	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11	11
Savona	17	22	-	-	39	139	49	-	-	188	227
TOTALE	29	30	-	-	59	160	68	-	-	228	287

Segue: TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITuite DAGLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale		
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Totale	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Totale	
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore			Abilitazione completa
EMILIA ROMAGNA											
Bologna	36	-	-	-	36	2.344	-	-	-	2.344	2.380
Ferrara	10	1	-	-	11	370	5	-	-	375	386
Forlì-Cesena (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modena	24	-	-	-	24	28	-	-	-	28	52
Parma	2	-	-	-	2	9	-	-	-	9	11
Piacenza	15	-	-	-	15	64	-	-	-	64	79
Ravenna (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reggio Emilia	36	-	-	-	36	794	-	-	-	794	830
Rimini	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	4
TOTALE	123	1	-	-	124	3.612	6	-	-	3.618	3.742
TOSCANA											
Firenze	-	-	-	-	-	201	1	-	-	202	202
Arezzo	11	-	-	-	11	14	-	-	-	14	25
Grosseto	3	-	-	-	3	20	-	-	-	20	23
Livorno (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucca	203	-	-	-	203	435	-	-	-	435	638
Massa Carrara	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	18
Pisa (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistoia	5	-	-	-	5	86	-	-	-	86	91
Siena	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
TOTALE	222	-	-	-	222	786	1	-	-	787	1.009
MARCHE											
Ancona	17	2	-	-	19	8	2	-	-	10	29
Ascoli Piceno	-	-	-	-	-	19	-	-	-	19	19
Macerata (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesaro - Urbino (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	17	2	-	-	19	27	2	-	-	29	48
UMBRIA											
Perugia	30	35	-	-	65	90	47	-	-	137	202
Terni	16	-	-	-	16	15	-	-	-	15	31
TOTALE	46	35	-	-	81	105	47	-	-	152	233
LAZIO											
Roma (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frosinone	65	6	-	-	71	51	-	-	-	51	122
Latina	67	-	-	-	67	191	47	-	-	238	305
Rieti	5	1	-	-	6	19	-	-	-	19	25
Viterbo	58	4	-	-	62	85	-	-	-	85	147
TOTALE	195	11	-	-	206	346	47	-	-	393	599
ABRUZZO											
L'Aquila (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescara-Chieti	32	-	-	-	32	33	-	-	-	33	65
Teramo	12	1	-	-	13	11	-	-	-	11	24
TOTALE	44	1	-	-	45	44	-	-	-	44	89
MOLISE											
Campobasso	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
Isernia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7

Segue: TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2017

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite					Totale	
	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite		Totale	Entro le 12 Miglia dalla costa		Senza alcun limite			Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
CAMPANIA											
Napoli (*)					-					-	-
Avellino (*)					-					-	-
Benevento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caserta	94	-	-	-	94	68	-	-	-	68	162
Salerno	-	-	-	-	-	21	-	-	-	21	21
TOTALE	94	-	-	-	94	89	-	-	-	89	183
PUGLIA											
Bari	65	-	-	-	65	226	-	-	-	226	291
Brindisi	10	-	-	-	10	153	-	-	-	153	163
Foggia	210	-	-	-	210	390	-	-	-	390	600
Lecce	81	-	-	-	81	400	-	-	-	400	481
Taranto	3	1	-	-	4	114	1	-	-	115	119
TOTALE	369	1	-	-	370	1.283	1	-	-	1.284	1.654
BASILICATA											
Potenza	8	-	-	-	8	30	-	-	-	30	38
Matera	23	-	-	-	23	15	-	-	-	15	38
TOTALE	31	-	-	-	31	45	-	-	-	45	76
CALABRIA											
Catanzaro	22	-	-	-	22	85	-	-	-	85	107
Cosenza (*)					-					-	-
Crotone	-	-	-	-	-	75	-	-	-	75	75
Reggio Calabria	29	15	-	-	44	490	11	-	-	501	545
Vibo Valentia	30	10	-	-	40	60	6	-	-	66	106
TOTALE	81	25	-	-	106	710	17	-	-	727	833
SICILIA											
Palermo	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3
Catania (*)					-					-	-
Agrigento	21	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21
Caltanissetta	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Enna (*)					-					-	-
Messina	8	-	-	-	8	1	-	-	-	-	8
Ragusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siracusa (*)					-					-	-
Trapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	33	-	-	-	33	2	-	-	-	1	34
SARDEGNA											
Cagliari	-	-	-	-	-	190	-	206	-	396	396
Nuoro (*)					-					-	-
Oristano	-	-	-	-	-	84	-	-	-	84	84
Sassari (*)					-					-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	274	-	206	-	480	480
Totale	3.237	630	-	-	3.867	11.726	598	206	-	12.529	16.396

Nota: (*) L'Ufficio Motorizzazione Civile non ha fornito i dati.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.M.C.

3 – Sinistri occorsi al naviglio da diporto

Sono di seguito riportate alcune statistiche relative ai sinistri occorsi al naviglio da diporto nel 2017, elaborate in base ai dati forniti dalle Capitanerie di Porto.

In particolare la Tavola 3.1 offre la suddivisione mensile dei sinistri occorsi nelle acque italiane ed in quelle internazionali (nei casi in cui sia intervenuta l'Autorità italiana), indicandone la natura e le conseguenze.

La Tavola 3.2 mostra gli stessi dati, distinti per Capitaneria di Porto.

La Tavola 3.3 sintetizza le serie storiche dei sinistri occorsi tra il 1990 ed il 2017.

Si tenga presente, a tale riguardo, che sino al 1998 i dati di base utilizzati per la costruzione delle serie storiche, raccolti ed elaborati da un Ufficio diverso da quello di Statistica, si riferiscono ai soli sinistri che hanno dato origine ad inchieste.

TAVOLA 3.1 - ANDAMENTO MENSILE DEI SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2017

Mese	Natura dei sinistri								Conseguenze			
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
Gennaio	3	1	1	2	-	-	1	8	1	1	-	-
Febbraio	-	-	1	1	1	-	1	4	1	2	2	-
Marzo	1	2	-	2	-	-	-	5	1	-	1	-
Aprile	3	2	2	2	-	1	2	12	2	4	5	-
Maggio	2	1	1	3	-	2	4	13	3	-	2	-
Giugno	8	7	3	7	-	1	4	30	3	-	9	-
Luglio	16	10	-	6	3	2	5	42	7	2	10	-
Agosto	12	9	2	12	2	1	13	51	9	3	13	2
Settembre	15	1	-	5	1	-	1	23	3	1	1	-
Ottobre	15	3	1	5	1	-	1	26	4	2	7	-
Novembre	4	-	2	4	-	1	-	11	2	-	-	-
Dicembre	6	1	-	3	-	-	2	12	-	-	-	-
Totale	85	37	13	52	8	8	34	237	36	15	50	2

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2017 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N.	Capitaneria di Porto	Natura dei sinistri								Conseguenze				
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Nauffragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare	
1	Imperia	1	3	4	3	-	-	1	12	-	1	-	-	
2	Savona	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
3	Genova	-	1	2	1	-	-	-	4	2	-	2	-	
4	La Spezia	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	
5	Marina di Carrara	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
6	Viareggio	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
7	Livorno	1	1	-	3	1	-	1	7	2	-	1	-	
8	Portoferraio	3	-	-	2	-	-	2	7	1	1	2	-	
9	Civitavecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Roma	-	1	-	4	-	-	-	5	-	-	-	-	
11	Gaeta	2	1	-	-	-	-	2	5	-	-	2	-	
12	Napoli	2	3	-	2	-	-	1	8	1	-	1	-	
13	Torre del Greco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Castellammare di Stabia	-	1	-	4	-	-	-	5	4	-	-	-	
15	Salerno	33	2	1	3	-	3	4	46	3	-	-	-	
16	Vibo Valentia Marina	5	-	-	2	1	-	1	9	2	2	6	-	
17	Gioia Tauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Reggio Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Corigliano Calabro	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
20	Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Gallipoli	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	
23	Brindisi	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
24	Bari	6	1	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	
25	Molfetta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Barietta	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
27	Manfredonia	1	1	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	
28	Termoli	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	
29	Ortona	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	
30	Pescara	1	-	-	2	-	-	-	3	2	-	-	-	
31	San Benedetto del Tronto	1	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	2	
32	Ancona	-	-	-	1	2	-	-	3	1	-	-	-	

Segue: TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2017 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N.	Capitaneria di Porto	Natura dei sinistri										Conseguenze				
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare			
33	Pesaro	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
34	Rimini	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-
35	Ravenna	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	5	-	1	3	-
36	Chioggia	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-
37	Venezia	1	8	-	1	-	-	-	-	-	-	10	1	-	4	-
38	Monfalcone	4	1	-	1	-	-	-	-	-	3	9	1	-	-	-
39	Trieste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Cagliari	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	5	-	1	2	-
41	Olbia	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	5	-
42	La Maddalena	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-
43	Porto Torres	4	-	1	1	-	-	2	-	-	1	9	1	-	2	-
44	Oristano	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
45	Messina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Catania	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-
47	Augusta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-
48	Siracusa	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-
49	Pozzallo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Porto Empedocle	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4	7	2	1	-	-
52	Mazara del Vallo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
53	Trapani	3	-	1	3	1	-	-	-	-	3	11	1	1	3	-
54	Palermo	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	2	-
55	Milazzo	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
TOTALE		85	37	13	52	8	8	34	237	36	15	50	2			

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto.

TAVOLA 3.3 - SERIE STORICA 1990-2017 DEI SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO PER NATURA E CONSEGUENZA

Anno	Natura dei sinistri										Conseguenze				
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufregi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unita	Morti	Feriti	Dispersi in mare	Totale vittime (*)		
1990	41	40	31	21	12	15	7	167	40	8	18	3	29		
1991	26	20	19	16	13	19	2	115	16	3	11	1	15		
1992	11	13	16	3	29	2	20	94	29	3	7	-	10		
1993	18	15	30	37	7	4	10	121	13	6	11	1	18		
1994	15	22	24	47	4	-	7	119	35	11	4	-	15		
1995	20	40	28	24	4	1	25	142	39	8	33	7	48		
1996	20	29	18	38	-	2	15	122	26	9	42	-	51		
1997	21	51	13	68	7	-	15	175	51	14	47	11	72		
1998	25	10	15	43	7	7	27	134	35	6	5	-	11		
1999	65	34	40	61	12	17	39	268	69	6	42	2	50		
2000	60	34	31	70	5	4	23	227	63	13	27	1	41		
2001	73	29	23	33	12	5	21	196	36	19	49	1	69		
2002	46	37	26	36	3	11	29	188	31	18	38	1	57		
2003	43	45	21	56	1	7	11	184	39	4	32	1	37		
2004	52	36	16	49	10	7	45	215	48	17	38	3	58		
2005	41	36	22	40	12	7	12	170	33	10	45	1	56		
2006	47	29	13	42	7	2	18	158	42	7	38	-	45		
2007	67	41	22	32	4	8	25	199	48	7	55	-	62		
2008	55	51	26	53	7	22	19	233	45	13	85	1	99		
2009	63	41	24	60	7	27	36	258	62	16	69	1	86		
2010	70	53	23	49	14	53	55	317	55	18	52	-	70		
2011	76	46	41	50	7	31	59	310	47	15	68	4	87		
2012	63	22	20	41	8	26	39	219	56	10	56	-	66		
2013	87	26	25	44	5	31	51	269	68	6	36	1	43		
2014	55	36	25	31	8	15	16	186	52	4	55	2	61		
2015	52	28	22	33	4	7	33	179	35	11	38	1	50		
2016	44	34	20	52	7	4	20	181	47	9	54	1	64		
2017	85	37	13	52	8	8	34	237	36	15	50	2	67		

(*) Vittime = Morti + Feriti + Dispersi in mare.

Fonte: Indagine diretta dell'Ufficio di Statistica per gli anni dal 1999 al 2017 (dati forniti dalle Capitanerie di Porto). Dati forniti dal Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna - Unità di Gestione della Navigazione Marittima fino al 1998 (vedi introduzione al capitolo dei sinistri).

4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca

I prospetti statistici che seguono, relativi ai dati sui posti barca presenti lungo le coste italiane, sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di Porto e dalle Autorità di Sistema Portuale.

In particolare, i posti barca sono stati individuati in base alle seguenti tipologie di struttura desunte dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n° 509, che all'art. 2 fornisce le seguenti definizioni:

- **Porto turistico** - Complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Approdo turistico** - Porto polifunzionale avente la funzione di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge 28 gennaio 1994, n° 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Punti di ormeggio** - Aree demaniali marittime e specchi acquei dotati di strutture che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Tra i più importanti servizi presenti nei porti, negli approdi o nei punti di ormeggio si segnalano i seguenti, oggetto di rilevazione statistica:

- Attracco
- Acqua
- Luce
- Carburante
- Vigilanza
- Informazioni turistiche
- Servizi igienici
- Parcheggio
- Alaggio
- Rifiuti

Oltre a tali servizi, ulteriori caratteristiche illustrate riguardano il numero di licenze delle società che gestiscono i posti di ormeggio ed i posti barca per classi di lunghezza. A tale proposito, in alcune Capitanerie di Porto non si sono operate distinzioni di posti per classi di lunghezza e, quindi, per molte località marittime il numero totale di posti barca è stato genericamente assegnato alla classe di lunghezza più piccola (<10 metri). Di conseguenza, la lettura dei dati complessivi va effettuata tenendo conto di tale attribuzione.

La Tavola 4.1 riguarda il numero di posti barca per Capitaneria di Porto, al 31/12/17, per tipologia di approdo e per classi di lunghezza in metri.

La Tavola 4.2 sintetizza il precedente prospetto classificando i dati per Regione.

L'osservazione della Tavola 4.1 evidenzia come Livorno resti il Compartimento Marittimo con il maggior numero di posti barca (15.740). I dati a livello regionale (cfr. Tavola 4.2) confermano ancora al primo posto la Liguria, con 23.775 posti barca nel 2017.

La Tavola 4.3, di elevato livello di dettaglio, mostra la distribuzione dei posti barca per singolo Comune costiero, evidenziando anche la tipologia di struttura, il numero di società concessionarie che gestiscono i posti barca e la tipologia di servizi disponibili presso i posti barca presenti in ogni Comune. A tale riguardo, occorre tenere presente che molte località poste in prossimità dei Comuni costieri possono essere dotate: a) di posti barca e di strutture classificate come porti turistici; b) di posti barca realizzati all'interno di porti commerciali (approdo turistico); c) di punti di ormeggio.

Le Tavole 4.4A e 4.4B sintetizzano, in termini assoluti e percentuali, il numero di posti barca e le dotazioni di servizi per Regione.

Le Tavole 4.5A e 4.5B - che illustrano, in termini assoluti e percentuali, le diverse dotazioni di servizio per tipologia di struttura - evidenziano come i porti turistici siano le tipologie di approdo maggiormente attrezzate.

Dalle Tavole 4.6A e 4.6B si nota, inoltre, come il numero dei servizi di supporto ai posti barca sia connesso anche alla dimensione delle infrastrutture.

Le Tavole 4.7A e 4.7B illustrano la distribuzione dei posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura.

La Tavola 4.8 riporta, infine, le serie storiche 2005-2017 relative al numero di posti barca disponibili per Regione.

Rispetto all'anno precedente il numero complessivo dei posti barca in Italia nel 2017 conferma il trend positivo già registratosi a partire dal 2014, quando tale numero era tornato a crescere dopo la flessione riscontrata negli anni 2012-2013.

TAVOLA 4.1 - NUMERO DI POSTI BARCA PER CAPITANERIA DI PORTO, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 31/12/2017

Capitanerie di Porto	Tipologia di struttura			Classi di lunghezza in metri			Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Imperia	2.168	1.517	64	2.215	1.335	199	3.749
Savona	3.556	419	577	3.042	1.460	50	4.552
Genova	3.008	2.596	2.204	4.498	2.385	925	7.808
La Spezia	529	2.134	5.003	5.789	1.721	156	7.666
Marina di Carrara	65	-	1.164	1.087	142	-	1.229
Viareggio	-	642	871	973	451	89	1.513
Livorno	5.549	2.852	7.339	11.568	3.998	174	15.740
Portoferraio	302	410	-	433	122	157	712
Civitavecchia	314	194	350	785	64	9	858
Roma	961	2.185	715	2.105	1.635	121	3.861
Gaeta	568	2.151	1.514	3.048	1.117	68	4.233
Napoli	2.258	2.427	983	3.329	2.180	159	5.668
Torre del Greco	466	-	60	459	67	-	526
Castellammare di Stabia	329	214	1.884	1.818	596	13	2.427
Salerno	2.013	1.388	3.033	3.677	2.438	319	6.434
Vibo Valentia Marina	2.213	566	160	2.084	797	58	2.939
Gioia Tauro	-	-	240	207	33	-	240
Reggio Calabria	447	265	65	729	47	1	777
Corigliano Calabro	270	205	32	439	68	-	507
Crotone	640	150	428	964	253	1	1.218
Taranto	450	440	621	949	542	20	1.511
Gallipoli	1.444	1.332	2.500	4.545	684	47	5.276
Brindisi	-	978	652	1.218	395	17	1.630
Bari	999	-	761	1.431	327	2	1.760
Molfetta	110	-	180	272	18	-	290
Barletta	-	401	934	1.126	204	5	1.335
Manfredonia	-	1.151	1.115	1.317	913	36	2.266
Termoli	434	153	-	344	238	5	587
Ortona	649	495	-	1.000	144	-	1.144
Pescara	1.000	555	-	1.029	507	19	1.555
San Benedetto del Tronto	1.271	-	-	711	531	29	1.271
Ancona	2.743	200	54	2.014	983	-	2.997
Pesaro	568	-	470	672	330	36	1.038
Rimini	740	656	1.129	1.226	1.223	76	2.525
Ravenna	1.349	766	713	1.238	1.541	49	2.828
Chioggia	-	377	55	265	167	-	432
Venezia	2.634	3.406	148	1.902	4.211	75	6.188
Monfalcone	4.614	1.927	1.928	4.587	3.664	218	8.469
Trieste	1.569	3.481	3.090	6.639	1.467	34	8.140
Cagliari	3.366	1.847	689	3.452	2.276	174	5.902
Olbia	3.910	749	658	3.361	1.676	280	5.317
La Maddalena	2.228	388	1.040	1.966	1.632	58	3.656
Porto Torres	3.684	530	-	3.584	617	13	4.214
Oristano	366	-	27	341	50	2	393
Messina	140	240	35	310	95	10	415
Catania	-	1.019	840	1.327	505	27	1.859
Augusta	-	-	221	206	15	-	221
Siracusa	61	1.377	-	1.255	162	21	1.438
Pozzallo	923	120	80	570	517	36	1.123
Gela	163	-	-	126	36	1	163
Porto Empedocle	768	410	308	1.295	150	41	1.486
Mazara del Vallo	120	240	60	330	89	1	420
Trapani	686	986	1.490	2.574	532	56	3.162
Palermo	684	26	2.819	2.011	1.514	4	3.529
Milazzo	859	390	102	532	710	109	1.351
Totale	64.188	44.955	49.405	104.974	49.574	4.000	158.548

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.2 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 31/12/2017

Regione	Tipologia di struttura			Classi di lunghezza			Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Liguria	9.261	6.666	7.848	15.544	6.901	1.330	23.775
Toscana	5.916	3.904	9.374	14.061	4.713	420	19.194
Lazio	1.843	4.530	2.579	5.938	2.816	198	8.952
Campania	5.066	4.029	5.960	9.283	5.281	491	15.055
Calabria	3.570	1.186	925	4.423	1.198	60	5.681
Puglia	3.003	4.302	6.763	10.858	3.083	127	14.068
Molise	434	153	-	344	238	5	587
Abruzzo	1.649	1.050	-	2.029	651	19	2.699
Marche	4.582	200	524	3.397	1.844	65	5.306
Emilia Romagna	2.089	1.422	1.842	2.464	2.764	125	5.353
Veneto	2.634	3.783	203	2.167	4.378	75	6.620
Friuli Venezia Giulia	6.183	5.408	5.018	11.226	5.131	252	16.609
Sardegna	13.554	3.514	2.414	12.704	6.251	527	19.482
Sicilia	4.404	4.808	5.955	10.536	4.325	306	15.167
Totale	64.188	44.955	49.405	104.974	49.574	4.000	158.548

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/2017

Comune	di cui situati in:				N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:								Capitaneria di Porto	
	Numero di posti barca	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio		Alaggio
Bordighera IM	250	250	-	-	1	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100
Imperia	1.351	-	1.287	64	2	100	100	100	5	95	95	100	100	95	95
Riva Ligure IM	130	-	130	-	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Sanremo IM	837	837	-	-	-	44	100	44	100	44	44	44	100	100	100
Santo Stefano al Mare IM	1.061	961	100	-	1	100	100	91	91	91	100	100	100	100	91
Taggia IM	120	120	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Alassio SV	455	455	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Andora SV	757	757	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Borghetto S. Spirito SV	206	-	206	-	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Celle Ligure SV	80	-	80	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Finale Ligure SV	540	540	-	-	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Loano SV	997	997	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Savona	602	602	133	469	8	100	100	97	38	90	87	41	25	75	75
Vado Ligure SV	108	-	108	-	2	-	44	44	-	-	-	44	100	100	-
Varazze SV	807	807	-	-	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Arenzano GE	116	116	-	-	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Chiavari GE	475	475	-	-	1	100	100	97	-	-	-	-	-	-	-
Genova	4.120	-	2.104	2.016	-	100	100	87	34	18	18	96	34	9	9
Lavagna GE	1.509	1.509	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Portofino GE	197	-	14	183	6	100	100	7	7	100	7	-	-	-	-
Rapallo GE	908	908	-	-	7	100	100	-	100	-	43	100	100	100	-
Santa Margherita Ligure GE	478	-	478	-	21	100	100	97	100	-	-	97	3	42	100
Sestri Levante GE	5	-	-	5	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Ameglia SP	940	272	315	353	17	100	100	100	-	29	-	68	39	100	-
Framura SP	40	-	40	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
La Spezia	3.352	-	1.517	1.835	-	96	94	91	27	52	27	89	39	56	67
Levico SP	2.155	-	-	2.155	7	100	100	100	79	13	79	97	6	97	85
Levanto SP	140	140	-	-	1	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-
Montorso al Mare SP	48	45	3	-	1	94	94	94	-	94	6	100	-	94	-
Portovenere SP	941	22	259	660	8	96	88	85	-	29	2	45	30	32	32
Vernazza SP	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carrara MS	496	-	-	496	3	100	81	53	53	53	53	-	-	-	-
Massa	598	-	-	598	6	95	70	65	-	78	-	100	41	100	100
Montignoso MS	135	65	-	70	4	100	74	74	48	100	-	93	67	100	20
Viareggio LU	1.513	-	642	871	31	100	64	64	4	51	6	53	23	5	48
Capraia LI	440	-	-	440	2	91	91	91	36	91	36	91	36	36	57
Castiglione della Pescaia GR	1.107	-	1.107	-	12	100	97	97	100	97	100	95	94	92	100
Cecina LI	650	650	-	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Follonica GR	167	-	-	167	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Giglio GR	247	247	-	-	1	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Grosseto	561	561	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Livorno	3.429	710	-	2.719	85	100	100	99	9	7	21	24	28	24	100
Monte Argentario GR	1.651	395	779	477	13	100	92	97	48	83	53	56	41	49	95
Orbetello GR	1.389	-	-	1.389	12	100	74	74	74	-	57	15	40	44	100
Piombino LI	2.703	808	575	1.320	10	67	100	78	54	83	35	81	88	93	90
Pisa	437	362	-	75	4	100	100	95	-	87	-	83	87	-	100
Rosignano Marittimo LI	1.402	650	-	752	13	100	79	65	49	46	53	74	57	62	79
San Vincenzo LI	350	350	-	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Scarillo GR	1.207	816	391	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Marciana Marina LI	115	-	115	-	1	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Porto Azzurro LI	133	133	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Portoferraio LI	239	169	70	-	2	100	100	100	29	29	100	100	29	100	100
Rio Marina LI	225	-	225	-	1	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-
Civitavecchia RM	544	-	194	350	8	100	100	100	-	61	-	-	100	32	100

Segue TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/2017

Comune	di cui situati in:			% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto		
	Numero di posti barca	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	N° di licenze (1)	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio		Alaggio	Rifiuti
Isola delle Femmine PA	183	-	-	183	-	100	100	100	-	100	-	100	-	33	100	Palermo
Palermo	2.068	-	-	2.068	-	100	83	81	18	96	34	43	18	51	24	Palermo
Santa Flavia PA	20	-	-	20	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Palermo
Termini Imerese PA	300	-	-	300	-	100	100	100	-	100	-	8	-	-	72	Palermo
Terrasini PA	198	-	-	198	3	100	100	80	-	100	-	15	-	65	-	Palermo
Trabia PA	500	500	-	-	-	100	100	100	10	-	-	35	-	65	10	Palermo
Usica PA	26	-	26	-	1	100	38	38	-	-	38	-	38	38	-	Palermo
Capo D'Orlando ME	562	562	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Milazzo
Lipari ME	390	-	390	-	10	100	100	100	62	100	-	-	-	62	-	Milazzo
Milazzo ME	140	140	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Milazzo
Santa Maria Salina ME	157	157	-	-	1	100	100	100	-	100	-	100	-	-	100	Milazzo
Sant'Agata di Militello ME	102	-	-	102	2	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100	Milazzo
Totale	158.548	64.188	44.955	49.405	1.404											

(1) In concessione demaniale

In corsivo i dati aggiornati al 31/12/2016

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.4A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AI 31/12/2017

Regione	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	22.786	23.343	20.995	12.583	12.089	12.797	21.707	14.067	16.110	19.366	23.775
Toscana	18.228	17.485	16.550	7.913	11.959	8.422	12.271	10.604	11.217	17.323	19.194
Lazio	8.952	8.434	7.949	5.563	6.152	3.764	7.171	7.342	6.489	5.391	8.952
Campania	14.857	14.278	13.742	5.947	14.081	8.498	10.086	9.287	10.621	12.803	15.055
Calabria	4.772	5.435	4.650	2.386	4.010	3.830	4.590	3.910	4.291	4.108	5.681
Puglia	13.887	12.426	11.819	3.758	12.178	6.562	10.597	7.841	7.468	11.098	14.068
Molise	587	587	587	354	504	430	430	434	504	587	587
Abruzzo	2.308	2.699	2.699	2.204	2.308	2.061	2.308	2.061	2.308	2.699	2.699
Marche	5.306	5.114	5.114	4.437	4.352	4.152	4.836	5.064	4.640	4.206	5.306
Emilia Romagna	5.321	5.353	5.130	2.332	4.498	3.776	4.740	4.038	2.848	4.958	5.353
Veneto	6.620	6.492	6.456	4.803	6.456	6.417	6.456	5.358	6.060	6.492	6.620
Friuli Venezia Giulia	15.832	15.046	14.411	4.964	8.120	7.748	11.584	12.905	10.200	9.881	16.609
Sardegna	19.482	18.900	18.232	11.023	14.825	13.005	15.744	15.033	14.712	17.943	19.482
Sicilia	15.032	13.332	13.085	5.228	11.720	6.838	9.560	6.633	9.894	9.313	15.167
Totale	153.970	148.924	141.419	73.495	113.252	88.300	122.080	104.577	107.362	126.168	158.548

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.4B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AI 31/12/2017 - PERCENTUALI SUL TOTALE REGIONALE

Regione	Posti barca dotati di:										Rifiuti
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	95,8	98,2	88,3	52,9	50,8	53,8	91,3	59,2	67,8	81,5	81,5
Toscana	95,0	91,1	86,2	41,2	62,3	43,9	63,9	55,2	58,4	90,3	90,3
Lazio	100,0	94,2	88,8	62,1	68,7	42,0	80,1	82,0	72,5	60,2	60,2
Campania	98,7	94,8	91,3	39,5	93,5	56,4	67,0	61,7	70,5	85,0	85,0
Calabria	84,0	95,7	81,9	42,0	70,6	67,4	80,8	68,8	75,5	72,3	72,3
Puglia	98,7	88,3	84,0	26,7	86,6	46,6	75,3	55,7	53,1	78,9	78,9
Molise	100,0	100,0	100,0	60,3	85,9	73,3	73,3	73,9	85,9	100,0	100,0
Abruzzo	85,5	100,0	100,0	81,7	85,5	76,4	85,5	76,4	85,5	100,0	100,0
Marche	100,0	96,4	96,4	83,6	82,0	78,3	91,1	95,4	87,4	79,3	79,3
Emilia Romagna	99,4	100,0	95,8	43,6	84,0	70,5	88,5	75,4	53,2	92,6	92,6
Veneto	100,0	98,1	97,5	72,6	97,5	96,9	97,5	80,9	91,5	98,1	98,1
Friuli Venezia Giulia	95,3	90,6	86,8	29,9	48,9	46,6	69,7	77,7	61,4	59,5	59,5
Sardegna	100,0	97,0	93,6	56,6	76,1	66,8	80,8	77,2	75,5	92,1	92,1
Sicilia	99,1	87,9	86,3	34,5	77,3	45,1	63,0	43,7	65,2	61,4	61,4
Percentuali medie	97,1	93,9	89,2	46,4	71,4	55,7	77,0	66,0	67,7	79,6	79,6

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.5A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 31/12/2017

Tipologia di struttura	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Porto turistico	62.432	63.264	60.895	45.904	54.723	53.510	58.699	56.199	56.160	57.041	64.188
Approdo turistico	43.583	42.451	40.715	20.552	34.593	24.987	36.318	32.174	29.837	36.157	44.955
Punto di ormeggio	47.955	43.209	39.809	7.039	23.936	9.803	27.063	16.204	21.365	32.970	49.405
Totale	153.970	148.924	141.419	73.495	113.252	88.300	122.080	104.577	107.362	126.168	158.548

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.5B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 31/12/2017 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA

Tipologia di struttura	Posti barca dotati di:									
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti
Porto turistico	97,3	98,6	94,9	71,5	85,3	83,4	91,4	87,6	87,5	88,9
Approdo turistico	96,9	94,4	90,6	45,7	77,0	55,6	80,8	71,6	66,4	80,4
Punto di ormeggio	97,1	87,5	80,6	14,2	48,4	19,8	54,8	32,8	43,2	66,7
Percentuali medie	97,1	93,9	89,2	46,4	71,4	55,7	77,0	66,0	67,7	79,6

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.6A - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 31/12/2017

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
fino a 10,00 m o non specificati	100.819	96.257	89.854	41.895	69.356	50.814	75.707	63.892	67.967	79.659	104.974
da 10,01 a 24 m	49.158	48.741	47.694	29.245	40.586	34.537	42.929	37.632	37.013	42.840	49.574
oltre 24 m	3.993	3.926	3.871	2.355	3.310	2.949	3.444	3.053	2.382	3.669	4.000
Totale	153.970	148.924	141.419	73.495	113.252	88.300	122.080	104.577	107.362	126.168	158.548

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.6B - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 31/12/2017 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:									
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti
fino a 10,00 m o non specificati	96,0	91,7	85,6	39,9	66,1	48,4	72,1	60,9	64,7	75,9
da 10,01 a 24 m	99,2	98,3	96,2	59,0	81,9	69,7	86,6	75,9	74,7	86,4
oltre 24 m	99,8	98,2	96,8	58,9	82,8	73,7	86,1	76,3	59,6	91,7
Percentuali medie	97,1	93,9	89,2	46,4	71,4	55,7	77,0	66,0	67,7	79,6

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAV 4.7A - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 31/12/2017

Tipologia di struttura turistica	Posti barca per classi di lunghezza			Totale posti barca
	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Porto turistico	39.029	23.652	1.507	64.188
Approdo turistico	27.457	15.643	1.855	44.955
Punto di ormeggio	38.488	10.279	638	49.405
Totale	104.974	49.574	4.000	158.548

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAV 4.7B - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 31/12/2017 - COMPOSIZIONI PERCENTUALI

Tipologia di struttura turistica	Posti barca per classi di lunghezza			Totali
	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 24 m	oltre 24 m	
Porto turistico	60,8	36,8	2,3	100,0
Approdo turistico	61,1	34,8	4,1	100,0
Punto di ormeggio	77,9	20,8	1,3	100,0
Percentuali medie riga	66,2	31,3	2,5	100,0
Porto turistico	37,2	47,7	37,7	40,5
Approdo turistico	26,2	31,6	46,4	28,4
Punto di ormeggio	36,7	20,7	16,0	31,2
Percentuali medie colonna	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

TAVOLA 4.8 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE AL 31 DICEMBRE - ANNI 2005-2017

Regione	Anni												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liguria	23.718	24.658	23.514	24.492	24.306	26.230	23.196	22.400	24.177	24.327	23.068	25.374	23.775
Toscana	15.862	20.155	17.125	15.925	16.890	17.668	17.922	19.066	19.382	15.608	18.770	18.770	19.194
Lazio	6.722	7.665	7.773	6.268	8.472	6.362	9.291	7.476	7.491	7.514	8.025	8.618	8.952
Campania	15.059	15.004	17.160	17.312	15.405	14.681	13.933	14.646	11.927	14.525	14.639	14.739	15.055
Calabria	2.050	3.119	4.120	4.312	5.415	5.919	5.963	6.022	5.987	5.422	6.052	5.901	5.681
Puglia	8.677	10.857	11.509	10.829	12.195	12.298	12.254	12.703	13.356	13.994	13.755	14.196	14.068
Molise	304	288	288	288	542	583	583	588	588	588	587	587	587
Abruzzo	2.062	2.703	2.695	2.269	2.453	2.440	2.883	3.405	3.049	2.719	2.679	2.699	2.699
Marche	4.975	5.145	5.558	4.720	5.627	5.527	4.516	5.393	5.393	5.405	5.862	5.319	5.306
Emilia Romagna	4.745	5.354	5.284	4.432	5.329	5.604	4.631	5.464	4.625	5.302	5.367	5.366	5.353
Veneto	5.699	3.639	3.639	9.990	5.933	6.110	6.164	6.402	6.058	6.720	7.527	6.539	6.620
Friuli Venezia Giulia	10.161	15.969	13.031	11.197	13.629	15.931	17.480	16.476	15.904	16.436	16.835	16.712	16.609
Sardegna	19.977	13.151	15.517	15.817	17.119	18.909	18.975	15.122	17.140	17.105	19.574	17.576	19.482
Sicilia	10.685	13.849	14.263	12.124	12.851	11.343	13.841	13.521	12.727	13.164	14.827	15.692	15.167
Totale	130.696	141.556	141.476	139.975	146.166	149.605	151.632	148.684	147.804	148.829	157.567	158.088	158.548

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale.

5 - Attività svolta dagli Uffici Marittimi in materia di diporto nautico

In questo capitolo vengono presentati i dati relativi all'attività svolta dal Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, in materia di diporto nautico per l'anno 2017.

La Tavola 5.1 indica l'attività svolta dagli Uffici Marittimi Periferici, tra cui le missioni MIDI (controllo diporto), le infrazioni del diporto nautico rilevate dai mezzi navali, i mezzi da diporto e i diportisti cui è stata prestata assistenza e soccorso.

La Tavola 5.2 mostra il numero degli interventi di soccorso richiesti tramite telefono, numeri di pubblica utilità, numero blu e via radio e falsi allarmi pervenuti, suddivisi per Capitaneria di Porto.

TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA IN MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2017

CAPITANERIA DI PORTO	Mezzi da diporto cui è stata prestata assistenza e soccorso	Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso	Mezzi navali assegnati	N. missioni MIDI (controllo diporto)	N. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali	N. infrazioni diporto nautico rilevati dai mezzi navali
Ancona	10	35	138	235	333	65
Augusta	13	29	60	384	632	10
Bari	24	62	144	580	1.335	142
Barletta	6	7	69	125	432	71
Brindisi	15	26	72	313	1.151	49
Cagliari	38	105	240	533	1.794	59
Castellammare di Stabia	22	65	40	139	438	37
Catania	34	98	120	566	839	56
Chioggia	26	76	63	125	657	64
Civitavecchia	17	35	79	232	1.128	28
Corigliano Calabro	6	10	24	70	127	19
Crotone	9	21	131	301	608	23
Gaeta	41	139	216	588	2.222	105
Gallipoli	45	122	192	653	1.365	167
Gela	3	15	36	27	22	8
Genova	91	226	251	438	722	210
Gioia Tauro	4	15	40	131	212	6
Imperia	28	63	61	95	655	26
La Maddalena	46	187	132	157	2.208	67
La Spezia	79	226	88	432	2.834	189
Livorno	68	179	288	574	1.643	252
Manfredonia	18	42	96	297	709	53
Marina di Carrara	17	22	24	105	467	13
Mazara del Vallo	9	21	24	136	494	2
Messina - A.M.S.	16	42	60	512	1.117	177
Milazzo	36	235	156	349	601	91
Molfetta	3	7	48	237	885	4
Monfalcone	87	252	117	425	2.770	84
Napoli	50	119	283	454	1.143	146
Olbia	41	111	156	333	1.352	72
Oristano	10	32	84	89	609	8
Ortona	7	33	36	143	426	10
Palermo	36	170	228	694	2.429	140
Pesaro	16	44	96	104	100	6
Pescara	28	68	113	272	793	27
Porto Empedocle	23	67	160	607	1.187	70
Porto Torres	6	15	108	223	513	26
Portoferraio	23	93	96	600	1.505	77
Pozzallo	16	24	56	325	560	79
Ravenna	66	146	120	399	783	46
Reggio Calabria	19	31	174	247	762	143
Rimini	38	96	120	249	757	26
Roma	28	61	180	396	129	23
Salerno	41	110	228	460	1.417	268
San Benedetto del Tronto	31	89	58	261	499	20
Savona	33	85	88	147	714	41
Sesta Squadriglia Messina	1	1	120	-	-	-
Siracusa	45	129	84	340	798	134
Taranto	22	63	132	365	1.028	61
Termoli	11	42	60	344	947	33
Torre del Greco	3	15	24	128	695	18
Trapani	47	108	214	464	1.534	107
Trieste	49	73	48	370	2.031	16
Venezia	87	231	271	806	1.837	231
Viareggio	14	28	36	173	1.229	9
Vibo Valentia Marina	13	39	168	374	676	88
Totale	1.615	4.485	6.550	18.126	54.853	4.002

Segue: TAVOLA 5.1 - ATTIVITA' OPERATIVA SVOLTA DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA IN MATERIA DI DIPORTO NAUTICO - ANNO 2017

CAPITANERIA DI PORTO	N. infrazioni in materia di diporto nautico rilevate a terra	Patenti revocate	N. notizie di reato per diporto	N. sequestri penali per diporto	N. illeciti amministrativi per diporto	N. sequestri amministrativi per diporto
Ancona	86	100	-	-	151	-
Augusta	4	-	-	-	14	1
Bari	22	-	8	-	156	1
Barletta	2	-	-	-	73	6
Brindisi	24	-	-	-	73	-
Cagliari	38	-	-	-	97	-
Castellammare di Stabia	104	-	-	-	143	4
Catania	8	-	-	-	64	1
Chioggia	96	4	-	-	160	1
Civitavecchia	2	-	-	-	30	-
Corigliano Calabro	-	12	-	-	19	4
Crotone	12	2	-	-	35	5
Gaeta	42	2	1	-	144	-
Gallipoli	74	-	-	-	241	6
Gela	8	-	-	-	15	2
Genova	259	1	3	2	482	4
Gioia Tauro	1	-	-	-	7	-
Imperia	18	10	-	1	44	3
La Maddalena	18	1	-	-	85	-
La Spezia	55	-	7	-	240	4
Livorno	87	1	1	-	314	9
Manfredonia	7	-	-	-	60	1
Marina di Carrara	13	-	-	-	26	-
Mazara del Vallo	1	-	-	-	3	-
Messina - A.M.S.	3	-	-	-	180	-
Milazzo	13	-	2	-	103	15
Molfetta	1	-	-	-	5	-
Monfalcone	39	-	1	2	128	2
Napoli	36	35	34	-	166	-
Olbia	119	-	-	-	191	2
Oristano	4	-	-	-	11	-
Ortona	7	-	-	-	17	-
Palermo	23	8	1	2	162	1
Pesaro	23	-	-	-	29	-
Pescara	22	-	-	-	49	2
Porto Empedocle	10	-	-	-	80	1
Porto Torres	36	-	1	-	58	-
Portoferraio	39	-	-	-	141	-
Pozzallo	9	1	-	-	88	-
Ravenna	67	-	-	-	118	1
Reggio Calabria	26	-	-	-	169	-
Rimini	56	1	-	-	82	3
Roma	91	32	1	-	113	-
Salerno	83	28	-	-	351	-
San Benedetto del Tronto	2	-	-	-	24	1
Savona	39	-	-	-	80	1
Sesta Squadriglia Messina	-	-	-	-	-	-
Siracusa	93	1	-	-	227	4
Taranto	8	-	-	-	69	3
Termoli	15	-	-	1	48	-
Torre del Greco	9	3	-	-	28	-
Trapani	47	-	3	-	150	3
Trieste	12	-	-	-	28	-
Venezia	42	-	-	-	252	5
Viareggio	124	-	-	-	133	-
Vibo Valentia Marina	15	1	1	1	102	2
Totale	2.094	243	64	9	6.058	98

Fonte: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ufficio Bilancio e Programmazione - Controllo di gestione

TAVOLA 5.2 - INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO - ANNO 2017

CAPITANERIA DI PORTO	INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI VIA TELEFONO (esclusi numeri di pubblica utilità 112/113/115/117/118 e tramite numero BLU 1530)	INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI TRAMITE NUMERI DI PUBBLICA UTILITA' (112/113/115/117/118)	INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI TRAMITE NUMERO BLU (1530)
Ancona	8	2	6
Augusta	15	4	7
Bari	7	2	79
Barletta	22	6	7
Brindisi	12	2	7
Cagliari	83	10	44
Castellammare di Stabia	6	0	9
Catania	29	9	32
Chioggia	26	2	13
Civitavecchia	5	20	10
Corigliano Calabro	13	0	7
Crotone	21	2	4
Gaeta	39	4	31
Gallipoli	35	29	72
Gela	4	1	3
Genova	95	31	18
Gioia Tauro	14	1	3
Imperia	49	8	10
La Maddalena	76	13	16
La Spezia	27	28	41
Livorno	65	10	35
Manfredonia	29	2	11
Marina di Carrara	13	7	57
Mazara del Vallo	16	3	15
Messina - A.M.S.	34	2	2
Milazzo	50	3	15
Molfetta	4	0	1
Monfalcone	30	1	33
N. A. Catania	0	0	0
N. A. Pescara	0	0	0
Napoli	47	36	38
Olbia	44	8	27
Oristano	19	2	16
Ortona	6	0	11
Palermo	36	7	32
Pesaro	10	3	6
Pescara	20	3	12
Porto Empedocle	202	18	21
Porto Torres	18	5	12
Portoferraio	12	2	16
Pozzallo	43	33	22
Ravenna	46	18	28
Reggio Calabria	26	6	11
Rimini	37	31	15
Roma	27	6	36
Salerno	41	6	28
San Benedetto del Tronto	35	4	7
Savona	22	5	37
Sesta Squadriglia Messina	0	0	0
Siracusa	53	9	26
Taranto	18	3	31
Termoli	15	0	4
Torre del Greco	17	0	4
Trapani	80	13	12
Trieste	9	9	37
Venezia	121	36	47
Viareggio	12	0	14
Vibo Valentia Marina	22	6	20
Totale	1.865	471	1.158

Segue: TAVOLA 5.2 - INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO - ANNO 2017

CAPITANERIA DI PORTO	INTERVENTI DI SOCCORSO RICHIESTI VIA RADIO	FALSI ALLARMI PER SOCCORSO PERVENUTI VIA RADIO/TELEFONO
Ancona	3	5
Augusta	7	1
Bari	3	31
Barletta	2	5
Brindisi	10	0
Cagliari	13	15
Castellammare di Stabia	1	0
Catania	5	8
Chioggia	6	11
Civitavecchia	11	1
Corigliano Calabro	6	0
Crotone	2	0
Gaeta	11	3
Gallipoli	5	3
Gela	0	2
Genova	13	9
Gioia Tauro	2	1
Imperia	5	7
La Maddalena	20	4
La Spezia	16	9
Livorno	26	4
Manfredonia	5	1
Marina di Carrara	6	63
Mazara del Vallo	4	3
Messina - A.M.S.	9	1
Milazzo	14	20
Molfetta	0	1
Monfalcone	11	2
N. A. Catania	0	0
N. A. Pescara	0	0
Napoli	7	3
Olbia	15	14
Oristano	5	11
Ortona	2	3
Palermo	12	0
Pesaro	1	8
Pescara	4	5
Porto Empedocle	33	6
Porto Torres	1	12
Portoferraio	13	1
Pozzallo	0	9
Ravenna	23	23
Reggio Calabria	7	2
Rimini	5	2
Roma	17	4
Salerno	4	1
San Benedetto del Tronto	5	0
Savona	2	5
Sesta Squadriglia Messina	118	0
Siracusa	5	12
Taranto	5	1
Termoli	4	4
Torre del Greco	0	1
Trapani	15	8
Trieste	3	2
Venezia	10	9
Viareggio	1	0
Vibo Valentia Marina	2	9
Totale	535	365

Fonte: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ufficio Bilancio e Programmazione - Controllo di gestione

APPENDICE - CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 aggiornato al D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli *[omissis]*

Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione - 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente ludici o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.¹

1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.²

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle ventidue tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2. - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali³ - 1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;⁴
c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3.⁵

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.⁶

2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.⁷

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.⁸

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 3. - Definizioni⁹ - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

Capo II - Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 4. - Ambito di applicazione - *[Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]*

Art. 5. - Definizioni - *[Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]*

Art. 6. - Requisiti essenziali di sicurezza - *[Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]*

Art. 7. - Immissione in commercio e messa in servizio - *[Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]*

Art. 8. - Marcatura CE di conformità - *[Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]*

¹ Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

² Comma inserito dall' art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³ Rubrica così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴ Rubrica così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵ Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶ Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷ Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸ Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹ Articolo così sostituito dall' art. 3, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 9. - Valutazione della conformità - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 10. - Organismi di certificazione - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 11. - Vigilanza e verifica della conformità - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 12. - Clausola di salvaguardia - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 13. - Disposizioni transitorie - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 14. - Rinvio - 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.¹⁰

TITOLO II - REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

Capo I - Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15. Iscrizione¹¹ - 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).¹²

2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.¹³

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.¹⁴

4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto.¹⁵

Art. 15-bis. - Iscrizione di navi da diporto¹⁶ - 1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza. 2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo

registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avviamento delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.

6. È fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

Art. 15-ter. - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche¹⁷ - 1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

- a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;
- b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
- c) il libro unico di bordo.

4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.

Art. 16. - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria - 1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con

specificata annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.¹⁸

1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.¹⁹

¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹¹ Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹² Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁵ Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁶ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁸ Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.²⁰

Art. 17. - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.²¹

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.²²

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.²³

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato a vanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.²⁴

Art. 18. - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscriverne o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.²⁵

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di un'agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscriverne o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.²⁶

Art. 19. - Iscrizione di imbarcazioni da diporto²⁷ - 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.²⁸

2. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.²⁹

3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.³⁰

4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.³¹

4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.³²

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²¹ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²² Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²³ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁴ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁵ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁶ Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁸ Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

²⁹ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁰ Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³¹ Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³² Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 20. - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto³³ - 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

- a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
- b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;
- c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.³⁴

1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.³⁵

2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

3. De corsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.³⁶

Art. 21. - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)³⁷ - [1. *Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.*]

2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:³⁸

- a) per vendita o trasferimento all'estero;
- b) per demolizione;
- c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
- d) per passaggio ad altro registro;
- e) per perdita effettiva o presunta.

2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.³⁹

2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.⁴⁰

2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-

ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.⁴¹

Capo II - Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22. - Documenti di navigazione e tipi di navigazione - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:⁴²

- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;⁴³
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:⁴⁴

- a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità, UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;⁴⁵
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

- a) imbarcazioni senza marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
 - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
- b) imbarcazioni con marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
 - 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
 - 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
 - 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.

Art. 23. - Licenza di navigazione - 1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.⁴⁶

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.⁴⁷

3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla

³³ Rubrica così sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁴ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁵ Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁶ Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁸ Alinea così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

³⁹ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁰ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴¹ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴² Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴³ Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁴ Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁵ Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁶ Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁷ Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

na navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su support informatico o per via telematica.⁴⁸

6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.⁴⁹

Art. 24. - Rinnovo della licenza di navigazione - 1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.⁵⁰

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.⁵¹

Art. 24-bis. - Dichiarazione di armatore⁵² - 1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione dell'unità.

5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:

- a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
- b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.

7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di

una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'amatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.

Art. 25. - Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità⁵³ - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.⁵⁴

1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.⁵⁵

2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.⁵⁶

3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.⁵⁷
[4. *Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.*]

Art. 26. - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggioro⁵⁸ - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.⁵⁹

1-bis. Il certificato di idoneità al noleggioro attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggioro ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.⁶⁰

Art. 26-bis. - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare⁶¹ - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando ferme quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

⁴⁸ Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁰ Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵¹ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵² Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵³ Rubrica così modificata dall'art. 17, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁴ Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁵ Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁶ Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁸ Rubrica così modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁵⁹ Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁰ Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶¹ Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 27. - Natanti da diporto - 1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.⁶² 2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.⁶³

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;⁶⁴
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.⁶⁵

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa.⁶⁶

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.⁶⁷

6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.⁶⁸

6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.⁶⁹

Art. 28. - Potenza dei motori - 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.⁷⁰

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

Art. 29. - Apparatricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza⁷¹ - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonica, ad onde elettromagnetiche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde elettromagnetiche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede:⁷²

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.⁷³

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetta alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

⁶² Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶³ Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁴ Lettera così modificata dall'art. 20, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁵ Lettera così modificata dall'art. 20, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁶ Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁷ Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁸ Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁶⁹ Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁰ Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷¹ Rubrica così modificata dall'art. 22, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷² Alinea così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷³ Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. c) e d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.⁷⁴

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.
11-bis. Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.⁷⁵

11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.⁷⁶

Art. 30. - Manifestazioni sportive - 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.⁷⁷

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al triennio, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

Art. 31. - Navigazione temporanea - 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:

a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;⁷⁸

c) trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.⁷⁹

2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.⁸⁰

3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di

costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.⁸¹

4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.⁸²

5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitata, se richiesto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione e effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.⁸³

6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.⁸⁴

Art. 32. - Autorizzazione alla navigazione temporanea - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:⁸⁵

a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice.⁸⁶

[2. Comma abrogato dall' art. 25, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.]

Art. 33. - Condizioni per la navigazione temporanea - [Articolo abrogato dall' art. 26, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.]

Capo III - Persone trasportabili ed equipaggio

Art. 34. - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.

3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

Art. 35. - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto - 1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessari

⁷⁴ Comma così modificato dall' art. 22, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁵ Comma aggiunto dall' art. 22, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁶ Comma aggiunto dall' art. 22, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁷ Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁸ Lettera così modificata dall' art. 24, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁷⁹ Lettera così modificata dall' art. 24, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁰ Comma così modificato dall' art. 24, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸¹ Comma così modificato dall' art. 24, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸² Comma inserito dall' art. 24, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸³ Comma così modificato dall' art. 24, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁴ Comma aggiunto dall' art. 24, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁵ Alinea così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁶ Comma così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 36. - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 36-bis. - Titoli professionali del diporto⁸⁷ - 1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe.

2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.

Art. 37. - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e dotato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 38. - Ruolino di equipaggio - 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto e da diporto utilizzate a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.⁸⁸

1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo amatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tal caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità.⁸⁹

Capo IV - Patenti nautiche⁹⁰

Art. 39. - Patente nautica - 1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

- a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
- b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 ccse a carburazione o

iniezione a due tempi, o a 1.000 ccse a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 ccse a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 ccse a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 ccse a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV⁹¹

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

- a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
- b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
- c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescindono dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestate dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:

- a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
- b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
- c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
- d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.⁹²

6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteo-marine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.⁹³

6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

- a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;
- b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
- c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati

⁸⁷ Articolo inserito dall'art. 27, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁸ Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁸⁹ Comma aggiunto dall'art. 28, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁰ Rubrica così sostituita dall'art. 29, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹¹ Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 2, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹² Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹³ Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.⁹⁴

6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.⁹⁵

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.⁹⁶

Art. 39-bis. - Anagrafe nazionale delle patenti nautiche⁹⁷ - 1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme. 2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.

3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:

a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
b) a gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
c) a gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.

5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Capo V - Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

Art. 40. - Responsabilità civile - 1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 41. - Assicurazione obbligatoria - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.⁹⁸ 2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.⁹⁹ 3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.¹⁰⁰

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.¹⁰¹

Titolo III - DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO

Capo I - Locazione di unità da diporto

Art. 42. - Locazione e forma del contratto - 1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.

2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Art. 43. - Scadenza del contratto - 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.

2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44. - Prescrizione - 1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.

Art. 45. - Obblighi del locatore - 1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 46. - Obblighi del conduttore - 1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Capo II - Noleggio

⁹⁴ Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁵ Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁶ Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁷ Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁸ Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

⁹⁹ Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰⁰ Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰¹ Comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 47. - Noleggio di unità da diporto - 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Art. 48. - Obblighi del noleggiante - 1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni dei massimali previsti per la responsabilità civile.

Art. 49. - Obblighi del noleggiatore - 1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

Art. 49-bis. - Noleggio occasionale - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale e dell'unità.¹⁰²

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.¹⁰³

3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.¹⁰⁴

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a

richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

Capo II-bis - Figure professionali per le unità da diporto¹⁰⁵

Art. 49-ter. - Mediatore del diporto¹⁰⁶ - 1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio o ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentanza negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49-quater. - Attività del mediatore del diporto¹⁰⁷ - 1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corre data delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essa la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

¹⁰² Comma modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰³ Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰⁴ Comma inserito dall'art. 32, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰⁵ Capo inserito dall'art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁰⁶ Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo I-bis.

¹⁰⁷ Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo I-bis.

d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;

f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;

g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetterà altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.

9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.

10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 49-quinquies. - Istruttore di vela¹⁰⁸ - 1. È istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.

2. È istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.

7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Art. 49-sexies. - Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione¹⁰⁹ - 1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione è abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza dell'Unione europea;

b) età minima di 18 anni;

¹⁰⁸ Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-bis.

¹⁰⁹ Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-bis.

c) a vere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personale alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) residenza o domicilio stabile recapito in un comune della Repubblica;

f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;

g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma.

4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.

7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.

9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi: a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

d) condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della riduzione non inferiore, nel minimo, a due anni, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Capo II-ter - Scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica¹¹⁰

Art. 49-septies. Scuole nautiche¹¹¹ - 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

3. I compiti delle province o delle città metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti

¹¹⁰ Capo inserito dall'art. 34, comma 1, D. lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹¹¹ Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, D. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-ter.

prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile di fattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.

6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

9. La scuola nautica deve svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

10. Le province o le città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.

11. L'attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.

12. L'attività della scuola nautica è inibita quando:

a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 9;
c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la

cessazione della relativa attività, ordinate dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri

candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

Art. 49-octies. - Centri di istruzione per la nautica¹¹² - 1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 4.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

4. L'attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) non si svolge regolarmente;
b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.

5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica è revocato quando:

a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacità finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 3;
c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

¹¹² Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo I-ter.

d) l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.

6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.

7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-septies, comma 16.

Capo II-quater - Strutture dedicate alla nautica da diporto¹¹³

Art. 49-nonies. - Disciplina del transito delle unità da diporto¹¹⁴ - 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno; b) fino a 150 posti barca: due; c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e

deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquantacentimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabili a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplícita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto a dibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determinale modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49-decies. Campi di ormeggio attrezzati¹¹⁵ - 1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.

¹¹³ Capo inserito dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹¹⁴ Articolo inserito dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-quater.

¹¹⁵ Articolo inserito dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-quater.

2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
- b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
- c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.

5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio di zona competente per il successivo inoltramento all'Istituto idrografico della Marina militare.

Art. 49-undecies. - Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti¹¹⁶ - 1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Art. 49-duodecies. - Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare¹¹⁷ - 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.

4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:

- a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;
- b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;

c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;

d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.

5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.

Capo III - Mediatore per le unità da diporto

[Capo abrogato dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147]

Art. 50. - Ruoli dei mediatori per le unità da diporto - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147].

Art. 51. - Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147].

Titolo IV¹¹⁸ - EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52. - Giornata del mare e cultura marina¹¹⁹ - 1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marina. L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.

7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni,

¹¹⁶ Articolo inserito dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo I-quater.

¹¹⁷ Articolo inserito dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo I-quater.

¹¹⁸ Titolo così sostituito dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹¹⁹ Articolo così sostituito dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha sostituito l'intero titolo IV.

Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.

8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo V - NORME SANZIONATORIE - Illeciti amministrativi

Art. 53. - Violazioni commesse con unità da diporto¹²⁰ - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del mare marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campioa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:

- chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
- chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
- chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.

Art. 53-bis. - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool¹²¹ - 1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;

b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;

c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizi per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹²⁰ Articolo così sostituito dall'art. 37, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²¹ Articolo inserito dall'art. 38, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psicofisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Art. 53-ter. - Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali¹²²

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo;

ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. 4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

Art. 53-quater. - Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope¹²³ - 1.

Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 e euro a 11017 e euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive

fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti dinotico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di muco del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al periodo precedente, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,

¹²² Articolo inserito dall'art. 39, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²³ Articolo inserito dall'art. 40, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Art. 53-quinquies. - Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza¹²⁴ - 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
- d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
- e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
- f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 54. - Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea¹²⁵ - 1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.

Art. 55. - Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto¹²⁶ - 1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.

Art. 55-bis. - Sanzioni per danno ambientale¹²⁷ - 1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.

Art. 56. - Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto - [Articolo abrogato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5]

Art. 57. - Rapporto delle violazioni - 1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.

2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.¹²⁸

Art. 57-bis - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.

¹²⁴ Articolo inserito dall'art. 41, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²⁵ Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²⁶ Articolo così sostituito dall'art. 43, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²⁷ Articolo inserito dall'art. 44, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹²⁸ Comma modificato dal D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.¹²⁹

Art. 57-ter. - Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta¹³⁰ -

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.

Titolo VI - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 58. - Durata dei procedimenti - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.¹³¹

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Art. 59. - Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172¹³² - 1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente

autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.

Art. 60. - Denuncia di evento straordinario - 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.¹³³

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

Art. 61. - Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali - 1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

Art. 62. - Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne - 1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.

2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.

3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Art. 63. - Tariffe per prestazioni e servizi - 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, e rogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.¹³⁴

2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e

¹²⁹ Comma aggiunto dall'art. 45, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁰ Articolo inserito dall'art. 46, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³¹ Comma inserito dall'art. 47, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³² Articolo così sostituito dall'art. 48, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³³ Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁴ Comma inserito dall'art. 50, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.¹³⁵

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.¹³⁶

3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).¹³⁷

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del ventidue per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 64. - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche - 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 65. - Regolamento di attuazione - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

- a) modalità di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;¹³⁸
- b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);¹³⁹
- c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
- d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);¹⁴⁰
- e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
- f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
- g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- [h] Lettera abrogata dall' art. 51, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.]
- i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;

l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;¹⁴¹

m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) ed del relativo regolamento di attuazione.¹⁴²

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 66. - Disposizioni abrogative - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
- b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
- c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
- e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
- f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
- g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
- h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
- i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 67. - Disposizioni transitorie e finali - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[...]

[Allegati omessi]

¹³⁵ Comma così modificato dall' art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁶ Comma così modificato dall' art. 50, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁷ Comma inserito dall' art. 50, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁸ Lettera così modificata dall' art. 51, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹³⁹ Lettera così sostituita dall' art. 51, comma 1, lett. b), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁴⁰ Lettera così sostituita dall' art. 51, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁴¹ Lettera così modificata dall' art. 51, comma 1, lett. e), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

¹⁴² Lettera così sostituita dall' art. 51, comma 1, lett. f), D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

In copertina:

Antonio Corpora

(Tunisi 1909 - Roma 2004)

Porto d'Africa, 1954

olio su tela, 99,6 x 81 cm

Collezione Intesa Sanpaolo

Gallerie d'Italia - Piazza Scala, Milano